SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1993

Istituzione dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale è stabilito che «Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili»;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione e alla gestione degli enti parco;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1988 di istituzione della commissione paritetica, per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 febbraio 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 713.01.P.93, con la quale è stato richiesto alla regione Marche il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la delibera n. 2015 del 5 maggio 1993 della giunta della regione Marche con la quale si richiede sia di modificare il confine della «zona 1» del Parco in modo che i centri abitati di Vetice, Tribio, Rubbiano, Roccaccia, in comune di Montefortino, ricadano nella «zona 2» definita dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 come «ambito periferico e antropizzato»; sia di confermare esplicitamente la suddivisione del territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini in due zone così come indicato nel decreto ministeriale sopracitato;

Visto l'ordine del giorno del 29 giugno 1991, approvato dal consiglio comunale di S. Ginesio, con il quale si richiede la modifica della perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini in località Pian di Picca;

Ritenuto di dover escludere dalla perimetrazione del Parco parte del territorio di S. Ginesio, in considerazione di quanto rappresentato dal comune stesso;

Viste le deliberazioni della giunta municipale del comune di Sarnano dal 29 aprile 1993, n. 289, del 19 luglio 1993, n. 487 e del 22 luglio 1993, n. 502, con le quali si esprime contrarietà alla proposta di modifica del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini inviata dal Ministero dell'ambiente e la determinazione a rassegnare le dimissioni dell'intero consiglio comunale qualora i confini del Parco venissero ampliati rispetto a quelli previsti con il decreto ministeriale 3 febbraio 1990;

Ritenuto di poter escludere dalla perimetrazione del Parco l'intero territorio del comune di Sarnano attesa la limitata estensione della porzione del territorio comunale già inclusa nel perimetro provvisorio del Parco, le caratteristiche naturalistiche di detta porzione di territorio e l'insistenza sulla stessa di normative regionali di salvaguardia naturalistico-ambientali;

Considerata inoltre la possibilità di procedere all'ampliamento del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini secondo le modalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 5 dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato di poter accogliere la richiesta di modificare il confine della zona «zona 1» del Parco in modo che i centri abitati di Vetice, Tribio, Rubbiano e Roccaccia, in comune di Montefortino, ricadano nella «zona 2» definita all'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 come «ambito periferico e antropizzato»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, con il quale è stato inserito nel predetto Parco una porzione del territorio del comune di Arquata del Tronto, già inscrita nel perimetro provvisorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Vista la nota del 26 marzo 1993, prot. n. 732.01.P.93, con la quale è stato richiesto alla regione Umbria il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la delibera n. 2325 del 5 maggio 1993 della giunta della regione Umbria in cui si esprime parere positivo in merito alla proposta, di perimetrazione definitiva del Parco nazionale dei Monti Sibillini e parere positivo in merito allo schema di decreto istitutivo dell'ente Parco, condizionato all'inserimento di una disposizione che recepisca, fino all'approvazione del piano del Parco e

del relativo regolamento, la normativa provvisoria di salvaguardia di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1990;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica dello schema di decreto istitutivo dell'ente Parco;

Ritenuto di dover confermare per le restanti aree la proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale dei Monti Sibillini di cui alla nota del 24 marzo 1993, prot. n. 713.01.P.93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini.

2. L'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede provvisoria in Visso (Macerata).

3. All'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Marche, la regione Umbria e la sede dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1 : 100.000.

6. Il territorio del Parco è suddiviso in due ambiti, così come da zonizzazione riportata nella citata cartografia allegata, prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 febbraio 1990, che rimarrà in vigore fino all'approvazione del piano del Parco.

7. Fino all'approvazione del regolamento del Parco, sono in vigore le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; ai fini dell'applicazione della legge n. 431/1985 si conferma che il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini è sottopposto alle norme di salvaguardia ed alle procedure autorizzative previste nel piano paesistico ambientale regionale delle Marche e nel piano urbanistico territoriale della regione Umbria.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'ente Parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti e specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 75

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

QUADRI D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Assisi 123	Macerata 124	Fermo 125
Foligno 131	Norcia 132	Ascoli Piceno 133
Terni 138	L'Aquila 139	Teramo 140

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLI I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

IV I 123 III II	IV I 124 III II	IV I 125 III II
IV I 131 III II	IV I 132 III II	IV I 133 III II
IV I 138 III II	IV I 139 III II	IV I 140 III II

NO NE / IV / SO SE — NO NE / I / SO SE — NO NE / III / SO SE — NO NE / II / SO SE = TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

NOTA

= Area non inserita nella perimetrazione provvisoria vigente

SERIE M 691 L
FOGLIO MACERATA 124
EDIZIONE 7 I G M I

1 Fraz.° del Com.° di Visso
2 » » Pievebovigliana

1 Fraz. del Com. di Visso
2 Roccafluvione
3 Ascoli Piceno

COMUNI CHE HANNO CAMBIATO DENOMINAZIONE

a Castelsangelo sul Nera

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1993.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Basilese vita nuova S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 26 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la domanda in data 21 giugno 1993 e la successiva integrazione del 3 agosto 1993, presentate dalla Basilese vita nuova S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 333990 del 29 ottobre 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Basilese vita nuova S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione a vita intera a premi ricorrenti con potenziamento della garanzia per il caso morte;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni regolanti la rivalutazione della prestazione garantita della tariffa di cui al precedente punto 1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6528

DECRETO 16 novembre 1993.

Elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative,

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la nota in data 28 ottobre 1993, n. 4600, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, sulla base dell'esame dei bilanci dell'esercizio 1992 e della relativa documentazione, ha indicato, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla ripetuta legge 10 giugno 1982, n. 348, le imprese di assicurazione che sono in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto che alcune imprese non possono essere inserite nel predetto elenco, in quanto le stesse non sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata legge n. 348 del 1982;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese di assicurazione sotto elencate presentano i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici

L'Abeille S.p.a., con sede in Milano;

AIG Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, già Unat S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia;

Allesecures assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Assicuratrice edile S.p.a., con sede in Milano;

Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste;

Assicurazioni Internazionali S.p.a., con sede in Milano;

Assimoco S.p.a., con sede in Roma;

Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede in Roma;

Augusta assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Centurion assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, già Prudential assicurazioni S.p.a.;

Cigna Insurance Company of Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, limitatamente alla infedeltà dei dipendenti;

Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna;

Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., ovvero Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago (Milano);

Fata assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze;

GAN Italia S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, già Phenix Soleil S.p.a.;

GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ovvero GEAS Assicurazioni, con sede in Firenze;

Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano;

Italiana incendio vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano;

L'Italica S.p.a., con sede in Milano;

ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni S.m.a., con sede in Trento;

Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

Levante assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

Liguria S.p.a., con sede in Treviso;

Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste;

Lloyd italico assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano;

Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Mele assicuratrice S.m.a., con sede in Milano;

Minerva assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano);

Multiass assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

La Nationale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara;

Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Norwich Union - Fire Insurance Society Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Nuova Tirrena - Società per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, con sede in Roma;

La Piemontese - Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Polaris assicurazioni S.p.a., già Sipea, con sede in Roma;

La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

SAI S.p.a., con sede in Torino;

SARA assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Savoia S.p.a., con sede in Milano;

The Sea Insurance Company Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova;

SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., con sede in Napoli;

Società cattolica di assicurazione, cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona;

Società italiana assicurazione crediti, società per azioni, ovvero SIAC S.p.a., con sede in Roma;

Società italiana cauzioni S.p.a., con sede in Roma;

Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Sun Insurance Office Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova;

Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

UAP italiana S.p.a., con sede in Genova;

Uniass assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna;

Veneta assicurazioni S.p.a., con sede in Padova;

Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, limitatamente alla garanzia delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione;

Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Art. 2.

La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è inclusa nell'elenco di cui al precedente art. 1 con effetto dal 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

Il direttore generale CINTI

93A6529

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 1993.

Istituzione di foglietti bollati per contratti di borsa a tre sezioni da L. 2.500 e da L. 3.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

Vista la tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori approvata con l'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, con il quale sono stati determinati gli importi minimi della tassa per ogni contratto;

Ritenuta l'opportunità di istituire foglietti bollati corrispondenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti foglietti bollati a tre sezioni da L. 2.500 e da L. 3.000 per contratti di borsa.

Art. 2.

I foglietti bollati per contratti di borsa a tre sezioni di cui all'art. 1 hanno i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati.

carta: bianca liscia, filigranata in chiaro scuro,

filigrana: un tondo a due zone concentriche con le legende «REPUBBLICA ITALIANA» in chiaro scuro, nella zona esterna, e «TASSATI 19.. BOLLATI», nella zona interna,

stampa: tipografica,

f.to stampa: cornice di una sezione mm 93x145;

colori: fondino verde oliva, vignetta e legende in nero, duplice numerazione in rosso (per numero libretto e numero foglietto).

Le tre sezioni, rispettivamente Contromatrice - Madre - Figlia, sono separate da un breve spazio bianco-carta di mm 3 ed hanno, quali caratteristiche grafiche, tre motivi ornamentali identici posti in alto all'interno della cornice che racchiudono al centro l'effige dell'Italia Turrita sormontata dalla legenda disposta a semicerchio, in carattere stampatello, «REPUBBLICA ITALIANA» ed in basso al centro, fuori del motivo ornamentale, la legenda «CONTRATTI DI BORSA»; ai lati di questa è ripetuto il valore in cifre «LIRE 2500» ovvero «LIRE 3000».

Nell'angolo in altro a destra, solo sulle sezioni madre e figlia, vi è la legenda «V. il Commissario di Borsa».

La numerazione del titolo è stampigliata in basso su ciascuna sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A6526

DECRETO 15 ottobre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il telegramma dell'intendenza di finanza di Frosinone n. 619785 del 26 luglio 1993 con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 24 luglio 1993: disinfestazione locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale,

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 LUGLIO 1993

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A6527

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1993.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sul mercato statunitense dell'importo di 10 milioni di dollari USA, al tasso fisso del 4,65% da pagarsi in rate semestrali posticipate, con scadenza nel 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, che disciplina l'emissione da parte del Ministro del tesoro di titoli del debito pubblico in valuta estera;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.678 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501, in quanto entro la fine del corrente mese di luglio scadrà un prestito in USD per circa lire 1.600 miliardi;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sul mercato statunitense fino all'importo di 10 milioni di dollari USA;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato statunitense di titoli del Tesoro, per l'importo di 10 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 4,65% pagabile in rate semestrali posticipate, di cui la prima scadrà nel mese di febbraio 1994.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di due anni, con decorrenza 30 luglio 1993 e scadenza 1° agosto 1995.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 1.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Salve le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario per un periodo di oltre trenta giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro sessanta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo. Tale notizia non sarà necessaria nel caso in cui l'inadempimento stesso sia di per sé insanabile;

c) il Governo italiano o la Banca d'Italia siano inadempienti nel pagamento di qualsiasi loro debito estero, ovvero qualsiasi loro debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento, ovvero, il Governo italiano o la Banca d'Italia dichiarino una moratoria generale del proprio debito estero.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o della Banca d'Italia, o dagli stessi garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 100 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione di cui al successivo art. 7, pari a 9.985.000 di dollari USA, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il 10 agosto 1993.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 1° agosto 1995.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro procederà al collocamento dei titoli tramite ed in conformità al prospetto (Registration Statement) predisposto per l'emissione e registrato presso la Security and Exchange Commission degli Stati Uniti con conseguente assunzione di responsabilità da parte del Tesoro.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Goldman Sachs & Co. e Salomon Brothers Inc. per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato statunitense.

Il Tesoro riconoscerà a Goldman Sachs & Co. e Salomon Brothers Inc., che potranno retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dello 0,15 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché un importo pari a dollari USA 53.125 a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello Stato di New York. Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori di titoli, le Corti statali e federali con sede nella città di New York avranno giurisdizione concorrente con la giurisdizione delle Corti amministrative italiane competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e delle leggi successive.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità dalla giurisdizione che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, il Tesoro potrà stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari USA a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto con pagamenti a tasso variabile anche denominati in altra valuta.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 quantificati in lire 1.500 milioni faranno carico sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: BARUCCI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A6551

DECRETO 15 ottobre 1993.

Erogazione della seconda tranche del prestito comunitario: prima quota pari all'importo di 1.000 milioni di ECU al tasso fisso annuo del 6%, scadente nel 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 11 della legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 115, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il regolamento CEE n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

Vista la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio 1993 (decisione 93/67/CEE);

Vista altresì la delibera del Consiglio in data 13 settembre 1993;

Attesa l'opportunità di procedere all'acquisizione della seconda tranche del prestito accordato dalla CEE per 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise;

Tenuto conto che il prestito comunitario da contrarre concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il Tesoro dello Stato è autorizzato a contrarre con la Comunità economica europea la seconda tranche del prestito per un importo di 1 000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise.

Art. 2.

Il prestito avrà la durata di sette anni e sarà regolato alle seguenti condizioni:

ammontare nominale: 1.000 milioni di ECU;
tasso di interesse: 6%;
scadenza: 3 novembre 2000;

data di incasso del prestito: 3 novembre 1993;
netto ricavo: 986.625.000 di ECU;
spese: 75.000 di ECU;
commissioni: 0,30%;
rimborso: 3 novembre 2000;
pagamento prima rata interessi: 3 novembre 1994.

Art. 3.

Il Tesoro dello Stato, sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto, stipulerà appositi contratti di finanziamento con la CEE.

Art. 4.

Eventuali oneri fiscali, che dovessero colpire in Italia gli interessi corrisposti alla CEE in dipendenza del prestito di cui al presente decreto costituiranno oneri finanziari aggiuntivi per il Tesoro.

Art. 5.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con la Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 6.

Il prestito di cui al presente decreto è regolato dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e la CEE, riguardante l'interpretazione del contratto di prestito relativo alla autorizzazione di cui al presente decreto, avrà giurisdizione esclusiva il tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione del disposto di cui all'art. 181 del trattato istitutivo della CEE.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6552

DECRETO 19 ottobre 1993.

Erogazione della seconda tranche del prestito comunitario: seconda quota pari all'importo di 1.000 milioni di marchi tedeschi al tasso fisso annuo del 5,625%, scadente nel 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 11 della legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 115, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il regolamento CEE n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

Vista la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio 1993 (decisione 93/67/CEE), nonché la successiva delibera dello stesso Consiglio in data 13 settembre 1993;

Attesa l'opportunità di procedere all'acquisizione della seconda tranche del prestito accordato dalla CEE per complessivi 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise;

Visto il decreto ministeriale n. 101252 del 15 ottobre 1993, concernente la quota in ECU relativa alla seconda tranche del su citato prestito;

Attesa la opportunità di procedere, relativamente alla seconda tranche del prestito comunitario, alla acquisizione della quota in marchi tedeschi;

Tenuto conto che il prestito comunitario da contrarre concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il Tesoro dello Stato è autorizzato a contrarre con la CEE, a valere sulla seconda tranche del prestito comunitario, la quota in marchi tedeschi pari a 1.000 milioni di DM.

Art. 2.

Il prestito avrà la durata di 5 anni e sarà regolato alle seguenti condizioni:

ammontare nominale: 1.000 milioni di DM;
tasso di interesse: 5,625% annuale;
scadenza 10 novembre 1998;
data di incasso del prestito: 10 novembre 1993;
netto ricavo: 997.690.000 di DM;
spese: 60 000 di DM;
commissioni: 0,25%;
rimborso: 10 novembre 1998;
pagamento prima rata interessi: 3 novembre 1994.

Art. 3.

Il Tesoro dello Stato, sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto, stipulerà appositi contratti di finanziamento con la CEE.

Art. 4.

Eventuali oneri fiscali, che dovessero colpire in Italia gli interessi corrisposti alla CEE in dipendenza del prestito di cui al presente decreto costituiranno oneri finanziari aggiuntivi per il Tesoro.

Art. 5.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con la Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 6.

Il prestito di cui al presente decreto è regolato dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e la CEE, riguardante l'interpretazione del contratto di prestito relativo alla autorizzazione di cui al presente decreto, avrà giurisdizione esclusiva il tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione del disposto di cui all'art. 181 del trattato istitutivo della CEE.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Ministro BARUCCI

93A6553

DECRETO 4 novembre 1993

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova;

Vista la delibera del 21 settembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 2 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 2 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 2.

1. La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, fermi restando gli scopi originari di beneficenza, assistenza e pubblica utilità della Cassa di risparmio di Genova e Imperia da cui essa residua.

2. Gli interventi della Fondazione si dirigono, di regola e salvo motivate eccezioni, nelle tradizionali aree territoriali di competenza della conferente Cassa di risparmio di Genova e Imperia, nonché nelle aree in cui opera la conferitaria banca Carige S.p.a.

3. La Fondazione può compiere, salvo quanto disposto nel successivo comma, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie, opportune e strumentali per il conseguimento di tale scopo nei limiti di legge e dello statuto.

(Omissis).

93A6525

DECRETO 10 novembre 1993.

Erogazione della seconda tranche del prestito comunitario: terza quota pari all'importo di 475 milioni di ECU al tasso LIBOR a sei mesi diminuito di 31 punti base, pagabile in rate semestrali posticipate, scadente nel 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 11 della legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 115, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il regolamento CEE n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

Vista la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio 1993 (decisione 93/67/CEE), nonché la successiva delibera dello stesso Consiglio in data 13 settembre 1993;

Attesa l'opportunità di procedere all'acquisizione della seconda tranche del prestito accordato dalla CEE per complessivi 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise;

Visti i decreti ministeriali n. 101252 del 15 ottobre 1993, e n. 101269 del 19 ottobre 1993, concernenti, rispettivamente le quote in ECU ed in marchi tedeschi relative alla seconda tranche del su citato prestito;

Attesa l'opportunità di procedere, relativamente alla seconda tranche del prestito comunitario, alla acquisizione di una ulteriore quota in ECU al fine di completare il tiraggio della medesima;

Tenuto conto che il prestito comunitario da contrarre concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 1 della citata legge n. 500;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il Tesoro dello Stato è autorizzato a contrarre con la CEE, a valere sulla seconda tranche del prestito comunitario, la quota in ECU pari a 475 milioni di ECU.

Art. 2.

Il prestito avrà la durata di 5 anni e sarà regolato alle seguenti condizioni, in considerazione, fra l'altro della transazione di swap che la CEE ha effettuato contestualmente al lancio del prestito:

ammontare nominale: 475 milioni di ECU;
tasso di interesse: LIBOR a 6 mesi ECU 31 b.p.;
scadenza: 25 novembre 1998;
data di incasso del prestito: 25 novembre 1993;
netto ricavo: 471.031.250 di ECU;
spese: 50.000 di ECU;
commissioni: 0,25%;
rimborso: 25 novembre 1998;
pagamento interessi in rate semestrali posticipate;
prima rata: maggio 1994.

Art. 3.

Il Tesoro dello Stato, sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto, stipulerà appositi contratti di finanziamento con la CEE.

In relazione all'avvenuta operazione di swap, il Tesoro, qualora la controparte della Comunità venisse meno agli obblighi assunti provvederà ai pagamenti nei termini previsti dall'originario contratto di prestito stipulato prima dello swap.

Art. 4.

Eventuali oneri fiscali, che dovessero colpire in Italia gli interessi corrisposti alla CEE in dipendenza del prestito di cui al presente decreto costituiranno oneri finanziari aggiuntivi per il Tesoro.

Art. 5.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con la Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 6.

Il prestito di cui al presente decreto è regolato dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e la CEE, riguardante l'interpretazione del contratto di prestito relativo alla autorizzazione di cui al presente decreto, avrà giurisdizione esclusiva il tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione del disposto di cui all'art. 181 del trattato istitutivo della CEE.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1993

Il Ministro BARUCCI

93A6554

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1993.

Determinazione del prezzo richiesto dalla S.p.a. Roche per la specialità medicinale Fluoro-Uracile Roche.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, n. 920 del 10 novembre 1993, con la quale il segretario generale del CIP viene nominato commissario *ad acta* affinché provveda alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del prezzo richiesto dalla S.p.a. Roche per la specialità medicinale Fluoro-Uracile Roche 10 fiale e.v.;

Visto il prezzo richiesto dalla S.p.a. Roche con domanda in data 21 giugno 1991;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo richiesto dalla S.p.a. Roche per la specialità medicinale nella confezione da 10 fiale, 5 ml, 250 mg Fluoro-Uracile:

Fluoro-Uracile, 10 fiale, 5 ml, 250 mg, L. 40.000 - 020352011.

Roma, 19 novembre 1993

Il segretario generale: DI RINALDIS

93A6560

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1993.

Determinazione del prezzo richiesto dalla S.p.a. Roche per la specialità medicinale Madopar.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, n. 921 del 10 novembre 1993, con la quale il segretario generale del CIP viene nominato commissario *ad acta* affinché provveda alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del prezzo richiesto dalla S.p.a. Roche per la specialità medicinale Madopar nelle confezioni da 30 cps 125 mg, 30 cps 250 mg, 50 cps 250 mg, HBS 30 cps 125 mg;

Visti i prezzi richiesti dalla S.p.a. Roche con domanda in data 21 giugno 1991;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo richiesto dalla S.p.a. Roche per la specialità medicinale Madopar:

Madopar 125, 30 cps 125 mg, L. 14.600 - 023142019;
Madopar 250, 30 cps 250 mg, L. 26.000 - 023142021;
Madopar 250, 50 cps 250 mg, L. 41.200 - 023142033;
Madopar HBS, 30 cps 125 mg, L. 14.900 - 023142045.

Roma, 19 novembre 1993

Il segretario generale: DI RINALDIS

93A6561

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 novembre 1993.

Modificazioni alla composizione delle commissioni della Sicilia, Calabria, Lombardia e Trentino-Alto Adige, sezione provinciale di Trento, per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 7505).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3, comma 6, del citato regolamento, approvato con la citata delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del presidente della commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, prof. Antonino Palazzo, con il dott. Giuseppe Grazia nominato *ad interim* presidente della stessa commissione regionale, con delibera n. 7205 del 30 giugno 1993;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Grazia, presidente della commissione della Calabria per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del membro supplente della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, dott. Nicola Marra, distaccato a prestare servizio da questa Commissione ad altra istituzione, con altro membro supplente nominato dal presidente della Consob;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

La composizione della commissione della Sicilia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è modificata con la sostituzione del presidente, prof. Antonino Palazzo, con il dott. Giuseppe Grazia e con la sostituzione del membro supplente, dott. Francesco Tuccari, con il dott. Filippo Macaluso.

La composizione della commissione della Calabria per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è modificata con la sostituzione del presidente, dott. Giuseppe Grazia, con il dott. Pietro Scuteri.

La composizione della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari è modificata con la sostituzione del membro supplente, dott. Nicola Marra, con il dott. Francesco Tuccari.

La composizione della commissione del Trentino-Alto Adige, sezione provinciale di Trento, per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è modificata con la sostituzione del membro supplente, dott. Filippo Macaluso, con la dott.ssa Maria Grazia Santaniello.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 10 novembre 1993

Il presidente: BERLANDA

93A6530

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 2 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per gli anni 1991-93, ed in particolare l'art. 11 relativo alle proposte di istituzione *ex novo* di diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 gennaio 1992, con il quale è stata concessa all'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti l'autorizzazione prescritta dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 ad istituire i corsi di diploma universitario;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 22 dicembre 1992 e del 22 gennaio 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 13 settembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale:

Decreta:

1. A decorrere dal 1° novembre 1993 è istituito il corso di diploma universitario di «terapista della riabilitazione».

2. Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) all'art. 6 «articolazione dell'Università e organizzazione» il terzo, il quarto e il quinto rigo vengono così riformulati: «facoltà di medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e con i corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche, per tecnico di laboratorio biomedico, in dietologia e dietetica applicata, di terapista della riabilitazione», con sede in Chieti;

b) dopo l'art. 391 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario di «terapista della riabilitazione»:

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 392. — 1. È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti, il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti; ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 393. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per

semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A: Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:
anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

Area C Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:
chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:
neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere

II Anno - II semestre:

Area D. Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

Area E Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:
cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:
patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:
tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 394. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone l'apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciacun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 23 settembre 1993

Il rettore: CRESCENTI

93A6531

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 20 aprile 1993;

Rilevata la necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali previsto all'art. 378 dello statuto è cancellata la scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 2.

Gli articoli dal 423 al 429, relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 79 viene inserito il diploma universitario di tecnico di audiometria e audioprotesi con relativo spostamento della numerazione seguente:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI TECNICO DI AUDIOMETRIA E AUDIOPROTESI

Art. 80 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena viene istituito il corso di diploma universitario in tecnici di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 81 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede quattromila ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno cinquecento ore, secondo anno cinquecento ore, terzo anno quattrocento ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta ore).

Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per settecento ore nel primo anno (trecentocinquanta per semestre), novecento ore nel secondo anno (quattrocentocinquanta per semestre) e mille ore nel terzo anno (cinquecento per semestre).

Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, a riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente a condizione che il peso relativo dell'area ed il singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, e rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 5).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:

audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B - Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti: 5).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia

fisiologia,
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica

B.3. Corso integrato di audiologia I.

psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I

misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C - Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria, audiometria (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica, apprendere le tecniche di audiometria.

a) I semestre.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;
impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

audiologia infantile;
puericultura e pediatria,
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:

audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sanitaria,
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - I semestre.

Area D - Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 5).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo, apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare,
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:

audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale

fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno - II semestre - indirizzo per audiometristi:

Area E - Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 5).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica; apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:

semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:

epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - II semestre - indirizzo per audiometristi:

Area F - Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 5).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:

elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:

tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:

legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 82 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini, possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominato rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvato dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 28 settembre 1993

Il rettore: VELLANI

93A6532

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 9 novembre 1993, n. 25.

Crisi nel settore dei lavori pubblici - Interventi.

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali e gli affari regionali
Al Ministro dei lavori pubblici - Gabinetto
Al commissario del Governo nella regione siciliana
Al commissario dello Stato nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Nel contesto della lunga fase di crisi che l'edilizia pubblica e privata sta attraversando, con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali e conseguente aggravio della negativa congiuntura economica, particolare rilievo assume la situazione di fermo generalizzato che ha investito gli appalti di opere pubbliche di competenza locale, e che sta portando ad una paralisi dell'attività delle amministrazioni comuali e provinciali nell'importante settore.

L'esigenza che, pertanto, viene avvertita è quella di dare sostegno alla ripresa dell'attività edilizia, superando le attuali difficoltà con idonee iniziative che, nel pieno rispetto dell'autonomia locale, valgano a supportare le amministrazioni comunali e provinciali con una funzione di sostegno, rendendo possibile l'avvio o la ripresa dell'esecuzione di lavori già previsti o progettati.

Al riguardo, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, è sembrato che un ruolo determinante possa essere svolto dai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17, della legge 12 luglio 1991, n. 203.

La citata norma di legge, infatti, attribuisce a tali organismi, tra l'altro, il compito di assicurare in ambito provinciale l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi dello Stato e agli enti pubblici, curando, ove necessario, il raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, che possono partecipare alle sedute, ed impartendo direttive allo scopo di eliminare carenze, inefficienze di disservizi.

In tale quadro ordinamentale il comitato dovrà esaminare la situazione esistente in ciascun ambito provinciale, individuando le procedure bloccate, per invitare, nelle varie fasi dell'iter procedimentale, le amministrazioni interessate a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle opere.

In altre parole, proprio in considerazione della funzione di raccordo tra tutte le realtà istituzionali presenti nel territorio della provincia, il Comitato deve costituire la sede di interlocuzione e confronto, e quindi il «foro» più adatto per una analisi congiunta delle problematiche emergenti e delle soluzioni da offrire, caso per caso, in ambito locale.

Nell'ipotesi che la situazione di blocco dovesse interessare opere finanziate in tutto o in parte dalle regioni, che sono titolari di una quota consistente di iniziative in materia di opere pubbliche, le SS.LL. vorranno interessare i commissari del Governo, affinché, a loro volta, svolgano un'analoga azione di raccordo e di propulsione nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge n. 400 del 1988 e, segnatamente, con l'attivazione delle conferenze di servizio e di coordinamento in ambito regionale, rientranti nelle specifiche attribuzioni dei commissari stessi.

Per superare, poi, le difficoltà scaturenti dai timori nell'affrontare le procedure d'appalto, che gli amministratori possono nutrire a seguito dell'impatto emotivo che la scoperta del sistema delle tangenti ha ingenerato, sembra auspicabile un più largo ricorso alle unità specializzate nell'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, da istituirsi a cura del presidente della giunta regionale presso l'ufficio del genio civile ai sensi dell'art. 14 della legge n. 203/1991.

Al riguardo, le SS.LL., vorranno innanzitutto verificare se tali unità specializzate siano già state costituite in tutte le regioni, instaurando poi un'utile sinergia tra i comitati provinciali della pubblica amministrazione e le unità specializzate stesse.

In concreto, il comitato, opportunamente integrato con rappresentanti regionali e del genio civile, individuerà le procedure bloccate, per poi invitare le amministrazioni locali interessate a rivolgersi all'unità specializzata regionale.

Le linee di azione sopra descritte dovranno svolgersi nel più pieno rispetto dell'autonomia locale, concretandosi non in interventi dell'organo governativo negli affari delle autonomie, ma in una offerta di collaborazione agli amministratori locali per superare le difficoltà nel settore degli appalti.

In relazione, infine, al disegno di legge *in itinere* in materia di lavori pubblici, che nel testo modificato dalla Commissione lavori pubblici del Senato affida agli uffici tecnici delle province la funzione di supporto agli enti locali per l'espletamento delle procedure di appalto e per

l'assistenza tecnica amministrativa in fase contrattuale e di applicazione della normativa di settore, si rileva che la presente iniziativa di mobilitare i comitati provinciali e le unità specializzate si pone sulla stessa linea.

Nella medesima logica, infatti, del sostegno all'azione degli enti locali, potrà essere instaurata una futura stretta collaborazione tra il comitato provinciale della pubblica amministrazione e l'ufficio tecnico della provincia, che subentrerà nelle descritte funzioni alle attuali unità specializzate.

Si confida, pertanto, nell'impulso che le SS.LL. vorranno dare alle iniziative prospettate, attivando al riguardo i comitati provinciali della pubblica amministrazione in modo che il potenziale ruolo di tale organismo e la sua attitudine ad incidere, con forme di intervento di particolare duttilità, nel tessuto amministrativo provinciale, siano messi al servizio del settore delle opere pubbliche di competenza locale, contribuendo alla ripresa dell'attività produttiva ed al conseguimento di maggiori livelli occupazionali nel settore.

Le SS.LL. vorrano in proposito riferire periodicamente a questo Ministero sull'azione svolta e sui risultati conseguiti.

Il Ministro: MANCINO

93A6534

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 10 novembre 1993, n. **229.F.**

Art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 - Normativa generale per la presentazione da parte dei capoluoghi di provincia della regione Sardegna: Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano delle domande di ammissione ai benefici di legge nonché per l'esecuzione ed il collaudo delle opere.

Alla regione Sardegna

Alle amministrazioni comunali di Sassari, Cagliari, Oristano e Nuoro

Al comitato regionale e alle sezioni di controllo

Alla Associazione nazionale dei comuni italiani - A.N.C.I.

Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali - C.I.S.P.E.L.

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro

Alla Cassa depositi e prestiti

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Il CIPE, con le delibere del 21 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1990), 25 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993), 7 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1993) e del 3 agosto 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993) in attesa della definizione del programma di metanizzazione della regione Sardegna, ha approvato la realizzazione del primo stralcio delle reti di distribuzione cittadina di gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano da esercire in via transitoria con miscela aria e G.P.L. e successivamente con gas naturale.

Per la realizzazione delle opere i comuni di Sassari, Cagliari, Oristano e Nuoro, potranno beneficiare delle agevolazioni seguenti:

contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa preventiva ritenuta ammissibile alle agevolazioni (legge n. 784/1980 e successive);

contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al 3% (legge n. 784/1980) per un ulteriore ammontare fino al 20% della spesa ammissibile nei casi di «gestione diretta» del servizio di distribuzione del gas oppure attualizzazione del predetto contributo (ai sensi dell'art. 28 della legge n. 526/1982) nei casi di «gestione in concessione» del servizio di distribuzione del gas;

contributi comunitari in conto capitale nella misura massima del 23% della spesa preventivata;

mutui integrativi (legge n. 784/1980) da parte della Cassa depositi e prestiti fino alla totale copertura della spesa nel caso di «gestioni dirette del servizio».

I comuni di Sassari, Cagliari, Oristano e Nuoro, al fine di essere ammessi a beneficiare delle suddette agevolazioni dovranno far pervenire ai fini dell'istruttoria entro il 30 giugno 1994 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base - Div. XIV - Via Molise, 2, Roma, il progetto esecutivo redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato «Normativa generale per la presentazione da parte dei comuni e loro concessionari delle domande di ammissione ai benefici di legge nonché l'esecuzione ed il collaudo delle opere».

I comuni dovranno, inoltre, espletare tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa generale.

Il Ministro: SAVONA

ALLEGATO

NORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI CAGLIARI, SASSARI, NUORO ED ORISTANO O LORO CONCESSIONARI DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE NONCHÉ PER L'ESECUZIONE E IL COLLAUDO DELLE OPERE.

PREMESSA

L'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1980), e successive integrazioni e modificazioni, ha approvato il programma per la metanizzazione dei comuni ricadenti nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Con l'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è stato autorizzato l'avvio di un primo programma stralcio mediante realizzazione di reti di distribuzione da gestire con gas diversi dal metano previa deliberazione del programma di metanizzazione della Sardegna, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano.

Il CIPE, con le delibere del 21 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1990), 25 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993), 7 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1993) e del 3 agosto 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993) in attesa della definizione del programma di metanizzazione della regione Sardegna, ha approvato la realizzazione del primo stralcio delle reti di distribuzione cittadina di gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano da esercire in via transitoria con miscela aria e G.P.L. e successivamente con gas naturale.

Le agevolazioni finanziarie da destinare ai singoli interventi, previste dall'art. 11 della richiamata legge n. 784/1980 e modificate dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1987) consistono in:

contributi ai comuni in conto capitale nella misura del 30% della spesa preventivata;

contributi ai comuni sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al 3%, per un ulteriore ammontare del 20% della spesa, nei casi di «gestione diretta».

In sostituzione dei contributi sugli interessi i comuni possono richiedere l'attualizzazione del contributo su di un importo pari a quello sopra riportato, nei casi di «gestione in concessione»;

contributo comunitario, in corso di acquisizione, in conto capitale nella misura massima del 23%;

mutui integrativi ai comuni da parte della Cassa depositi e prestiti, per la totale copertura della spesa (legge n. 784/1980, art. 11, ottavo comma), nel caso delle «gstioni dirette» nelle quali è già intervenuta con il mutuo agevolato.

È prevista, altresì, la concessione di un mutuo, da parte della Cassa depositi e prestiti, per la copertura degli oneri da sostenersi da parte dei comuni che per scadenza naturale o per diritto contrattuale, deliberino l'assunzione del servizio in «gestione diretta», per trasformare o ampliare la rete esistente invocando i relativi benefici (legge n. 784/1980, art. 11, dodicesimo comma).

Una volta predisposto il progetto di primo stralcio, sulla base delle indicazioni fornite nella parte tecnica della presente normativa, l'amministrazione locale procederà:

a) in caso di «gestione in concessione» all'approvazione dello stesso o ad inoltrare la richiesta di finanziamento allegando anche quello di massima dell'intero intervento;

b) in caso di «gestione diretta» a predisporre altresì il piano economico-finanziario previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992) - (Confrontare circolare Cassa depositi e prestiti n. 1192 su *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993).

In merito si ritiene di dover pecisare quanto segue:

1) l'intera responsabilità dell'attuazione degli interventi resta demandata ai comuni i quali, tenuto presente i problemi connessi alla successiva gestione degli impianti, potranno operare direttamente o avvalersi di ditte concessionarie operanti nel settore; in questo ultimo caso è esclusiva responsabilità dei comuni l'accertamento e la valutazione delle capacità tecnico-imprenditoriali e dell'affidabilità dei concessionari:

1.1) Indispensabile premessa per la redazione del progetto di distribuzione della miscela aria-G.P.L. è l'accertamento da parte dell'amministrazione locale della disponibilità di G.P.L. nei quantitativi (previsti nel progetto stesso) necessari a soddisfare le esigenze del servizio.

Copia dell'impegno in tal senso da parte della società fornitrice di G.P.L. dovrà essere allegata alla documentazione progettuale;

2) le deliberazioni adottate sia dal consiglio comunale e dalla giunta municipale in base alle rispettive competenze dovranno essere esecutive (legge 8 giugno 1990, n. 142);

3) la domanda di ammissione alle agevolazioni previste (allegati 1, 2 e 3) dovrà essere presentata, come previsto dalla delibera CIPE del 3 agosto 1993 entro il 30 giugno 1994.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi della delibera del 25 marzo 1992 sono ammissibili ai finanziamenti le spese effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e cioè al 16 gennaio 1991.

Nel caso di progetti affidati o avviati a realizzazione anteriormente a tale data, potrà essere ammesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 784/1980 soltanto lo stralcio funzionale (da approvarsi nei modi di rito) relativo alle spese ancora da sostenere.

Qualora, però, tali progetti siano stati oggetto di precedenti autorizzazioni per quanto attiene alla loro copertura finanziaria, sia comunitaria che nazionale, per gli stessi non potranno essere avanzate nuove domande per l'ammissione alle agevolazioni di cui trattasi.

A) ADEMPIMENTI

1) *Delibera di approvazione del progetto.*

Nella delibera di giunta (legge n. 142/1990) di approvazione del progetto dovranno essere posti in particolare evidenza i seguenti punti:

a) scelta della forma di gestione della rete di distribuzione della miscela aria e G.P.L. (mediante «gestione diretta» / mediante «gestione in concessione»). Nel caso di concessione a terzi del servizio di distribuzione (ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578), la convenzione stipulata con lo stesso (da allegare alla documentazione progettuale) dovrà tener conto (legge n. 784/1980, art. 11, undicesimo comma) dei benefici assicurati al comune dalla stessa legge e dalla delibera CIPE del 27 febbraio 1981, nonché contenere le modalità per il trasferimento al concessionario dei contributi previsti, per la realizzazione dell'opera, contestualmente al loro incasso:

b) nel caso già esista una convenzione per la concessione a terzi del servizio (da allegare alla documentazione progettuale), impegno ad adeguare la stessa per tenere conto dei benefici assicurati al comune dalle disposizioni citate e per inserire la previsione di trasferimento dei contributi di cui al punto precedente;

c) impegno di fornitura del G.P.L. da parte della società fornitrice, adeguato al fabbisogno necessario e determinato in base alle norme contrattuali vigenti;

d) dichiarazione dalla quale risulti che i terreni interessati alla realizzazione delle opere previste non sono soggetti a vincoli storici, archeologici e paesaggistici o hanno ottenuto il relativo nulla-osta;

e) nel caso i lavori di cui si chiede l'ammissione alle agevolazioni fossero stati già iniziati, precisazione della data di inizio dei lavori stessi;

f) nel caso di «gestione diretta», precisazione in ordine all'aggiudicazione dei lavori: se già effettuata con precedenti atti, se contestuale, se prevista tramite atti successivi;

g) nel caso di ricorso alla Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo agevolato e di quello integrativo, si richiama la delibera consiliare di approvazione del piano finanziario e piano economico e finanziario;

h) approvazione degli elaborati predisposti e delle voci di spesa relative, come indicato al successivo paragrafo *E)*;

i) piano finanziario per la copertura della spesa approvata, come specificato al successivo paragrafo *E)*;

l) delega al concessionario, quando previsto o esistente, per la trasmissione dell'elaborato progettuale e della relativa documentazione;

m) impegno del concessionario ad assumersi il finanziamento residuo alla copertura totale della spesa, ove necessario.

2) *Procedura.*

a) «Gestione in concessione» - In presenza di convenzione per l'affidamento a terzi della gestione della rete di distribuzione (stipulata ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578), il comune dovrà presentare apposita istanza (allegato 1) indirizzata al Ministero del tesoro, alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero dell'industria e al Ministero del bilancio per ottenere oltre al contributo nazionale, l'attualizzazione del contributo in conto interessi in sostituzione del mutuo agevolato (ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 445).

Il concessionario, a sua volta, dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (allegato 2) una copia dell'elaborato tecnico progettuale esecutivo (corredata da due copie del computo metrico) nonché la documentazione prevista dalla presente normativa (ivi compresa l'istanza del comune, di cui al comma precedente, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una volta istruito il progetto, ne invierà le risultanze al Ministero del tesoro ed alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero del bilancio e della programmazione economica specificando la congruità della spesa accertata nonché le percentuali e gli importi ammissibili alle agevolazioni di legge.

Il Ministro del tesoro provvederà ad emanare il formale decreto di concessione dandone comunicazione al comune interessato, al concessionario dello stesso, al Ministero dell'industria, alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

b) «Gestione diretta» - Il comune inoltrerà la richiesta di finanziamento (allegato 3) indirizzandola al Ministero del tesoro, alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del bilancio, allegando per la Cassa depositi e prestiti copia del piano economico-finanziario predisposto dall'ente e per il Ministero dell'industria copia dell'elaborato tecnico progettuale esecutivo (corredata da due copie del computo metrico), la documentazione tecnica prevista dalla presente normativa, nonché altra copia del piano economico-finanziario per opportuna conoscenza.

La Cassa depositi e prestiti, asseverato il piano economico-finanziario ne darà comunicazione all'ente interessato e al Ministero dell'industria onde consentire a quest'ultimo di istruire il progetto stesso comunicando al comune le relative risultanze.

In caso positivo (asseverazione piano economico-finanziario e progetto) il comune procederà solo ora all'approvazione, mediante delibera consiliare del piano economico-finanziario e piano finanziario, e successivamente, mediante delibera di giunta municipale all'approvazione del progetto esecutivo comunicando, con dichiarazione del segretario comunale gli estremi delle delibere e loro esecutività al Ministero dell'industria, alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero del tesoro unitamente alla trasmissione delle delibere stesse.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invierà le risultanze della propria istruttoria, specificando le congruità della spesa accertata nonché le percentuali e gli importi ammissibili alle agevolazioni di legge al Ministero del tesoro ed alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero del bilancio ed al comune.

Il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto 20 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1982), trasmetterà alla Cassa depositi e prestiti una comunicazione di massima di ammissione ai benefici previsti e, sulla base dell'adesione di massima di quest'ultima, il Ministero del tesoro emanerà il formale decreto di concessione (di cui alla legge n. 784/1980, art. 11, tredicesimo comma) dandone comunicazione al comune interessato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e prestiti provvederà, quindi, alla concessione dei finanziamenti autorizzati, alle condizioni e con le modalità praticate per interventi a favore degli enti locali.

B) CONTENUTI DEL PROGETTO

1) *Criteri per il dimensionamento dei progetti di primo impianto, da ammettere alle agevolazioni di cui alla legge n. 784/1980.*

I progetti per le nuove reti dovranno prevedere una corretta impostazione degli interventi, in riferimento alle buone norme tecniche ed all'obiettivo del programma che prevede la costruzione di reti di distribuzione gas da esercire in via transitoria con miscela aria e G.P.L. con P.C.S. tale da renderla intercambiabile successivamente con il gas naturale. Gli elaborati progettuali dovranno essere rapportati sia alla consistenza esistente del potenziale di consumo urbano sia alla corretta impostazione di futuri estendimenti, in connessione allo sviluppo dei centri interessati.

Le progettazioni dovranno essere redatte con riferimento ad una struttura abitativa aggregata, al fine di consentire le soluzioni tecniche economicamente più convenienti ma che consentano la successiva alimentazione a gas naturale e se del caso, una successiva estensione al restante territorio comunale. Di quest'ultima considerazione si dovrà tener conto nel dimensionamento delle tubazioni e delle altre strutture tecniche previste per un eventuale futuro ampliamento della rete, da ipotizzarsi nei vincoli e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

I progetti per investimenti superiori a 30 miliardi di lire dovranno essere suddivisi in più stralci, autonomamente e pienamente funzionali.

In relazione a tale quadro di riferimento si dovrà considerare la necessità di ottimizzare il rapporto metri/famiglie effettivamente servibili dalla rete al fine di conseguire un corretto equilibrio economico dell'iniziativa, evidenziandone i criteri nella relazione progettuale.

2) *Limite dell'impianto e suoi componenti.*

Sono comprese nell'impianto tutte le opere necessarie per l'effettiva distribuzione ai singoli utenti, a partire dal punto di travaso del G.P.L. posto all'interno della relativa centrale.

Costituiscono parti rilevanti dell'impianto di distribuzione:

a) la centrale di travaso, stoccaggio, vaporizzazione, regolazione della pressione, miscelazione nonché le attrezzature accessorie di controllo, di misura, di protezione, di odorizzazione, ecc. compresi i collegamenti di servizio. Costituiscono inoltre elementi dall'impianto di distribuzione:

b) le condotte stradali con funzione essenziale di trasporto del gas in prossimità del centro urbano da servire;

c) i gruppi di regolazione per l'alimentazione della rete di distribuzione vera e propria;

d) le tubazioni della rete di distribuzione nell'abitato;

e) gli impianti di derivazione di utenza, compresi i misuratori;

f) nel caso di ampliamenti di reti, le eventuali parti come sopra definite necessarie al potenziamento ed all'estensione degli impianti già funzionanti;

g) nel caso di trasformazione di impianti attualmente alimentati a gas di città, le eventuali parti come sopra definite necessarie all'adeguamento degli stessi per renderli atti all'uso.

3) *Legislazioni e disposizioni vigenti.*

Il progetto dovrà essere redatto in modo tale che le opere da realizzare consentano, anche in sede di gestione dell'impianto, il rispetto della legislazione e della normativa vigente e, per quanto pertinente ed applicabile, come previsto da leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc.

In via generale si premette l'osservanza delle norme connesse al rispetto del territorio, alla tutela delle cose artistiche, archeologiche, storiche e del paesaggio, alla stabilità dei pendii ed alla sistemazione dei terreni franosi, alle opere in conglomerato cementizio armato, alle costruzioni in zone sismiche, ai vincoli urbanistici in genere, alle interferenze con altri impianti, alla prevenzione infortuni ed incendi, alle distanze di protezione, ai rischi di incidenti rilevanti, alla normativa antinquinamento ambientale, ecc.

Nell'ambito della normativa di sicurezza si richiamano in particolare le disposizioni di cui alle circolari del Minitero dell'interno 20 settembre 1956, n. 74, 16 gennaio 1949, n. 6, 5 novembre 1964, n. 106, lettera circolare 25 luglio 1979, n. 16513/4106/1, decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1985) per quanto pertinente ed applicabile.

Si evidenziano inoltre le norme di buona tecnica UNI-CIG 9165, recepite ai sensi della legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 con decreto ministeriale 9 novembre 1988 e UNI-CIG 9860, rispettivamente con attinenza alle reti di distribuzione ed alle derivazioni di utenza.

4) *Descrizione delle opere da progettare.*

a) Centrale G.P.L.

È l'impianto predisposto per ricevere il G.P.L. tale quale, effettuarne lo stoccaggio, la vaporizzazione, la regolazione della pressione, la misura del G.P.L. vaporizzato nonché la sua miscelazione con aria. L'impianto sarà ubicato compatibilmente con le problematiche di reperimento dell'area, in luogo isolato ai margini del centro abitato da servire e facilmente accessibile agli automezzi trasportanti il G.P.L. senza intralcio per il traffico cittadino.

L'ubicazione e le caratteristiche costruttive dovranno rispettare le norme vigenti (cfr. punto 3).

I componenti dell'impianto sono:

impianto di travaso: comprende piazzuola e di sosta autocisterne nonché il valvolame, manichette flessibili, raccordi e altri accessori per lo scarico del G.P.L. dalle autocisterne stesse ai serbatoi della centrale e le tubazioni di acciaio per i vari collegamenti;

compressori di travaso per la movimentazione del G.P.L. sia nella fase di rifornimento della centrale che nella fase di utilizzazione (travaso tra serbatoi);

pompe di spinta per il trasferimento del G.P.L. in fase liquida dai serbatoi ai vaporizzatori;

serbatoi per lo stoccaggio del G.P.L., in acciaio di qualità, sostenuti da apposite selle in acciaio o calcestruzzo armato.

I serbatoi saranno equipaggiati con indicatori di livello, manometri e termometri, valvolame di intercettazione sulle tubazioni di collegamento, valvole di eccesso di flusso, valvole di sicurezza, valvole di spurgo. I serbatoi dovranno essere dimensionati e previsti in numero sufficiente a garantire uno stoccaggio per un adeguato periodo di tempo;

impianto di vaporizzazione del G.P.L. liquido comprendente tutti gli accessori necessari per il funzionamento automatico, quali regolatori di livello, regolatori di temperatura nonché le apparecchiature di allarme;

gruppo di regolazione della pressione per l'alimentazione dei gruppi di miscelazione o della rete a media o bassa pressione e la misura del gas prodotto, a valori di pressione pressoché costanti;

gruppo di misura del G.P.L. vaporizzato comprendente i contatori e gli equipaggiamenti asserviti quali manometri, termometri, registratori, ecc.;

gruppo di miscelatori con aria del G.P.L. vaporizzato;

impianto termico di alimentazione dell'impianto di vaporizzazione;

apparecchi ausiliari e accessori comprendenti gli impianti di odorizzazione (costituiti da serbatoio contenente liquido odorizzante e da valvole di intercettazione e regolazione), di produzione e stoccaggio aria compressa per i servomeccanismi, di teleallarme e telemisure, di controllo automatico del P.C.S. nonché gli impianti antincendio ed il gruppo elettrogeno.

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti in modo conforme alle norme CEI per installazioni con pericolo di scoppio ed incendio. Dovranno, inoltre, essere rispettate le norme e le procedure varate dalla ex ANCC per gli apparecchi a pressione, per quanto applicabili nonché per gli impianti termici ad acqua calda.

Dovranno, infine, essere previsti tutti gli impianti di protezione e controllo che garantiscono, in ogni caso, le condizioni di sicurezza di esercizio.

b) Gruppi di regolazione della pressione.

A valle della centrale G.P.L., in funzione delle pressioni in uscita, potranno essere realizzati impianti di regolazione della pressione per l'emissione nella rete di distribuzione della miscela aria e G.P.L. pressioni idonee all'uso civile (non superiori a 40 mbar).

Per i gruppi di riduzione devono essere previsti le valvole di intercettazione, i giunti dielettrici, i filtri, le valvole di blocco, i riduttori regolatori di pressione, le linee di bypass e tutti quei dispositivi che garantiscono in ogni caso le condizioni di sicurezza e di continuità dell'impianto.

Tutti i gruppi di riduzione devono essere sistemati in appositi alloggiamenti (cabina o armadio, preferibilmente fuori terra) le cui ubicazioni e caratteristiche costruttive devono rispettare le condizioni di sicurezza richieste.

c) Tubazioni stradali.

Sono rappresentate dal complesso di tubazioni posate su suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale G.P.L. portano il gas agli impianti di derivazione d'utenza.

Le soluzioni adottate nel progetto dovranno derivare da una ricerca di ottimizzazione sia tecnica che economica (tanto in fase di costruzione che di gestione) delle scelte possibili a fronte delle variabili esistenti (pressione di esercizio, scelta del percorso, scelta del materiale, dimensionamento del diametro nominale), nella forma e nella rilevanza in cui esse si presentano in ogni caso.

Giunzioni interrate di tipo filettato dovranno essere evitate e dovranno essere preferite le giunzioni saldate.

Per il complesso delle tubazioni di distribuzione dovrà essere previsto, ove necessario in relazione alla natura del materiale utilizzato, l'impianto di protezione catodica, dovranno comunque garantirsi tutte le condizioni di massima sicurezza per l'esercizio degli impianti, ivi comprese precauzioni nelle interferenze con altri servizi interrati, in relazione alla densità del gas distribuito, conformemente alle indicazioni normative vigenti.

Il dimensionamento delle tubazioni dovrà essere effettuato sulla base della portata unitaria massima instantanea, del numero dei possibili utenti nel lungo periodo e delle utenze speciali (artigianato e piccola industria, scuole, ospedali, edifici sociali, uffici, negozi, ecc., inseriti nell'agglomerato urbano).

Per quanto attiene alla portata unitaria si terrà conto della situazione climatica della località e della struttura attuale e futura del mercato dei combustibili sostituibili dalla miscela aria e G.P.L.

d) Allacciamenti di utenza.

Sono rappresentati dal complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi a partire dalla tubazione stradale sino ai misuratori d'utenza compresi, costituenti le installazioni necessarie a fornire gas all'utenza.

Essi dovranno essere previsti e realizzati secondo le norme di buona tecnica, seguendo il percorso più breve possibile per raggiungere misuratori d'utenza, collocati in posizione idonea (escludendo passaggi in locali non areati, non accessibili, autorimesse, locali sottostanti il piano di campagna, caldaie, vani ascensori, depositi di combustibili o infiammabili, ecc.) ed in grado di assicurare l'accessibilità al gruppo di misura da parte dell'utente e del personale della società o dell'ente erogatore; dovranno, comunque, essere garantite tutte le condizioni di massima sicurezza per la gestione degli impianti, ivi comprese le precauzioni nelle interferenze con altri servizi interrati, in relazione alla densità del gas distribuito, conformemente alle indicazioni normative vigenti, nonché per l'incolumità delle persone e delle cose.

e) Ampliamenti delle reti esistenti.

Nel caso di ampliamento di reti esistenti verranno utilizzati, per quanto pertinenti ed applicabili, gli stessi criteri di scelta, dimensionamento e realizzazione dei componenti citati ai punti precedenti.

Dovrà, ovviamente, essere utilizzata, secondo criteri ottimali, l'esistente struttura di distribuzione tenendo conto della necessità di assicurare, con il potenziamento e l'estensione del servizio, gli indispensabili requisiti di sicurezza ed affidabilità del sistema distributivo in progetto.

f) Trasformazioni delle reti esistenti.

Nel caso di progetti per la trasformazione a miscela aria e G.P.L. di impianti di distribuzione di gas manifatturato già esistenti, occorre prevedere tutti gli interventi e le realizzazioni necessarie a consentire la ottimale gestione degli impianti preesistenti con il nuovo tipo di gas, anche sotto il profilo della sicurezza.

In particolare dovranno essere previste ed effettuate:

una preventiva valutazione dello stato di efficienza e di affidabilità delle parti della rete di distribuzione che, per epoca e modalità di posa nonché per i tipi di materiali costituenti le tubazioni e per i loro collegamenti, possono essere maggiormente interessati dalla variazione delle caratteristiche chimico-fisiche del gas;

una serie di interventi correttivi (condizionamento del gas, sostituzioni parziali e o trattamenti speciali delle tubazioni) sulla base delle valutazioni di cui sopra, volti ad ottenere i risultati prima indicati;

l'intervento finale programmato e sistematico, per l'adattamento alle diverse caratteristiche di combustione del nuovo gas, degli apparecchi di utilizzazione di proprietà dell'utenza.

Le azioni di cui sopra dovranno in ogni caso essere indirizzate ad ottimizzare l'utilizzazione degli impianti esistenti, adeguandoli alle esigenze del sistema distributivo in progetto in termini di economicità, sicurezza ed affidabilità.

C) ELABORATI PROGETTUALI

Sono di esclusiva responsabilità dei progettisti la scelta del tipo di distribuzione e dei materiali da impiegare nonché la previsione di tutte le opere connesse alla realizzazione degli impianti per renderli idonei al loro impiego nel rispetto delle normative del settore.

I progetti dovranno rispondere a criteri di economicità; le opere murarie (demolizioni, scavi e ripristini) dovranno essere previste in quantità contenute rispondenti alla realtà delle soluzioni e dei mezzi tecnici impiegati ed evitando, in particolare, l'ampliamento dei ripristini stradali (che dovranno, in ogni caso, rispettare le tipologie preesistenti).

Il progetto, a firma di un ingegnere iscritto all'apposito Albo di categoria, dovrà essere trasmesso in unico esemplare corredato da due copie del computo metrico estimativo. Esso dovrà essere costituito da seguenti elaborati:

1) *Relazione generale del progetto, che dovrà evidenziare i seguenti elementi:*

a) criteri di valutazione delle utenze da servire con la previsione dei consumi immediati ed a saturazione in base a previsioni di sviluppo;

b) dati di erogazione della centrale G.P.L.;

c) dati di fornitura concordati con la società fornitrice di G.P.L.;

d) concetti generali informatori del progetto e criteri di scelta delle soluzioni adottate;

e) dati tecnici e parametri caratterizzanti il progetto;

f) criteri sui calcoli di portata e dimensionamento della rete;

g) descrizione delle caratteristiche degli impianti, compresi quelli di protezione e sicurezza;

h) riepilogo delle spese previste per l'intervento;

i) notizie relative all'affidamento dei lavori ed alla successiva gestione degli impianti;

l) nel caso di trasformazione o ampliamento ed estensione di impianti esistenti; le caratteristiche tecniche della rete esistente, l'origine, i consumi, il numero delle famiglie servite e delle utenze in generale, il tipo di gestione degli impianti, le opere previste per l'adeguamento degli impianti per renderli adatti all'uso.

2) *Documentazione tecnica, che dovrà comprendere:*

a) cartografia in scala 1:25.000, nella quale sarà evidenziata l'ubicazione della centrale G.P.L.;

b) planimetria dell'abitato in scala 1:1000/1:2000 con i tracciati di tutte le tubazioni stradali riferite alle strade urbane ed extraurbane e con l'indicazione dei relativi diametri; la planimetria deve rispettare quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente;

c) progetto in scala di dettaglio delle varie opere edili;

d) schemi funzionali e planimetrie in scala opportuna della centrale G.P.L. e degli impianti di riduzione;

e) particolari costruttivi relativi agli schemi di posa delle tubazioni stradali;

f) descrizione particolareggiata delle caratteristiche, dei materiali e delle norme di realizzazione degli impianti;

g) computo metrico-estimativo delle opere murarie, degli impianti e delle strumentazioni, suddiviso fra le singole opere e voci di spesa;

h) elenco dei prezzi unitari;

i) previsione circa l'acquisizione dei terreni occorrenti, ove necessario, con l'indicazione delle aree, della loro destinazione e delle valutazioni di esproprio secondo le normative di legge; previsioni delle servitù di passaggio; ecc.

Resta, comunque, responsabilità esclusiva dell'appaltante la formulazione delle prescrizioni relative ai rapporti con l'appaltatore ed il loro inserimento nei capitolati e disciplinari d'appalto, da non allegare alla documentazione progettuale in quanto sia il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sede istruttoria, che le altre amministrazioni centrali interessate all'intervento non hanno alcuna competenza in merito e si intendono sollevate da qualsiasi responsabilità.

D) TEMPI DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONI

1) *Tempi di attuazione.*

Nella documentazione progettuale dovrà essere indicato il periodo temporale destinato all'esecuzione dei lavori che terrà conto, in presenza di gare d'appalto, anche dei tempi necessaria all'espletamento di tali formalità ed all'affidamento dei lavori.

Detto periodo temporale dovrà essere proporzionato all'entità delle opere da realizzare e, comunque, non superiore a tre anni.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere acquisiti:

a) le approvazioni, autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità locali, relativamente alle opere edili ed agli impianti previsti;

b) il parere preventivo del comando provinciale dei vigili del fuoco sugli impianti progettati, limitatamente alle competenze previste dalla normativa vigente.

Dovrà, altresì, essere predisposto, una volta acquisiti i dati della situazione elettrica locale, il progetto definitivo dell'impianto di protezione catodica della rete di distribuzione, ove previsto.

2) *Approvazioni.*

Nel caso di «gestione in concessione» i rapporti tra l'amministrazione locale ed il concessionario dovranno essere definiti nell'apposita convenzione da stipulare ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 (da allegare alla documentazione progettuale, ove non riportata per esteso nella relativa delibera consiliare di approvazione), che dovrà garantire al comune i benefici di cui alla legge n. 784/1980 (alla scadenza della convenzione, naturale o anticipata, l'ente locale rileverà la rete esistente, valutata secondo il criterio di stima industriale, per la quota parte realizzata inizialmente con fondi del concessionario) e che dovrà prevedere le modalità per il trasferimento al concessionario dei contributi nazionali contestualmente al loro incasso.

Attraverso l'istruttoria tecnica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esprimerà il proprio parere sulla validità tecnico-economica del progetto e sulla congruità delle varie voci di spesa da ammettere alle agevolazioni. Ciò non costituisce, pertanto, supervisione all'attuazione dell'intervento, la cui competenza è del comune (nel caso di «gestione diretta») o del concessionario (nel caso di «gestione in concessione»).

La concessione del contributo comunitario sarà comunicata al comune ed alla Cassa depositi e prestiti (ed all'eventuale concessionario) con decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Si richiama come, nel rispetto del regolamento FESR la partecipazione del Fondo all'investimento dovrà essere evidenziata sul tabellone dei lavori.

E) SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse alle agevolazioni di legge le seguenti voci di spesa (espresse in milioni di lire, con un decimale):

1) *tecniche:* per progettazione, direzione lavori e collaudo, da calcolarsi sull'importo lavori di cui al successivo punto 3):

progettazione e direzione lavori; per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato si applica la tabella *A*, classe 8, della tariffa di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed integrazioni;

collaudo; per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato si applica la tabella *C*, lettera *a)*, della richiamata tariffa;

2) *terreni:* spese per acquisizione, con valutazione di esproprio, dei terreni necessari alla realizzazione delle opere edili e degli impianti:

eventuali spese connesse all'acquisizione di diritti di passaggio (concessioni, contributi, ecc.) con esclusione dei canoni periodici;

3) *lavori:* costruzione della rete di distribuzione e delle opere accessorie, materiali, impianti e strumentazioni:

centrale G.P.L. e tutte le opere connesse di tipo meccanico, civile, elettrico e strumentale, condotte principali di adduzione, gruppi di regolazione e rete di distribuzione a bassa pressione;

allacciamenti alle utenze private limitatamente a quelle che si presume inoltreranno la relativa richiesta per consentire l'esecuzione dei lavori entro il periodo previsto per l'ultimazione dell'intervento. Le spese di cui trattasi, comprensive di quelle relative alle colonne montanti, saranno ammissibili nel limite dell'80% con residuo a carico dell'utente;

fornitura e posa in opera dei misuratori per le utenze di cui al punto precedente.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, non dovrà essere esposto l'onere derivante dall'I.V.A. fra le voci di spesa ammissibili.

Per gli interventi già in fase di attuazione sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai sensi della delibera CIPE 25 marzo 1992.

QUADRO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO

I. Dati tecnici:

numero famiglie servibili		....
numero utenze di primo impianto		....
gradi giorno		....
consumo previsto	mc/h/fam.	....
potenzialità centrale G.P.L.	mc/h	....
capacità di stoccaggio della centrale G.P.L. in funzione dell'autonomia adottata	giorni	....
pressione in uscita della centrale G.P.L.	bar rel	....
P.C.S. della miscela aria e G.P.L.	kcal/mc	....
gruppi di riduzione	n.	....
allacciamenti	n.	....
tubazioni:		
MP - percorso extraurbano	m.	....
MP - percorso urbano	m.	....
BP - rete di distribuzione	m.	....

II. Riepilogo delle spese (in milioni di lire, con un decimale):

1) Tecniche			L.	....
2) Terreni			»	....
3) Lavori:				
centrale G.P.L.	L.	....		
condotta esterna a MP	»	....		
gruppi di riduzione	»	....		
rete urbana a MP e BP	»	....		
allacciamenti (80%)	»	....		
misuratori	»	....		
			»	....
Spesa totale			L.	....

F) DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI COPERTURA DELLA SPESA

Alla copertura della spesa complessiva prevista si farà fronte con:

1) contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa preventivata;

2) mutuo ventennale al 3 per cento concedibile dalla Cassa depositi e prestiti pari al 20% della spesa preventivata;

3) attualizzazione del contributo sugli interessi, su di un importo pari a quello di cui al punto precedente, nei casi di «gestione in concessione»;

4) contributo comunitario, in corso di acquisizione, in conto capitale nella misura del 23 per cento della spesa preventivata;

5) eventuale mutuo ordinario, concedibile dalla Cassa depositi e prestiti, per la copertura totale della spesa, nei casi di «gestione diretta»;

6) finanziamento del concessionario, per la copertura totale della spesa, nei casi di «gestione in concessione».

Lo stanziamento dei 65 miliardi di lire di contributo disposti a favore dei quattro capoluoghi di provincia viene ripartito come da allegato 1 della delibera CIPE 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992.

G) REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1) *Presentazione della documentazione progettuale.*

Entro il 30 giugno 1994 dovranno essere presentate le domande di ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 784/1980 e dalla delibera CIPE del 25 marzo 1992 sulla base di quanto specificato al precedente paragrafo *A)*.

2) *Attuazione dell'intervento.*

L'attuazione dei singoli interventi dovrà essere prevista nei tempi più brevi possibili e, comunque, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Ministro del tesoro, decorrente dalla data di trasmissione dello stesso (ai sensi della delibera CIPE 27 aprile 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984).

L'erogazione del gas dovrà, in ogni caso, essere anticipata rispetto alla completa ultimazione dei lavori, adottando quelle soluzioni tecniche che consentano l'utilizzazione delle parti di rete man mano realizzate allo scopo, soprattutto, di permettere le necessarie modifiche degli apparecchi da parte dei singoli utenti.

Se entro il termine stabilito per ogni singola iniziativa, in relazione alla durata dei lavori, non sarà stato presentato il primo stato di avanzamento delle opere, il Ministro del tesoro potrà dichiarare la decadenza del beneficio dei contributi concessi.

3) *Coordinamento operativo-informativo.*

Ai sensi del punto 4 della delibera CIPE del 27 aprile 1984 ed ai fini del coordinamento operativo-informativo a supporto delle attività delle amministrazioni centrali interessate alla metanizzazione del Mezzogiorno, i comuni o i loro concessionari provvederanno a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la data di appalto delle opere (nel caso di «gestione diretta»), quella di inizio dei lavori, le spese sostenute (con cadenza trimestrale e con riferimento agli importi di concessione), la data di ultimazione della rete e quella di avviamento dell'erogazione.

H) AFFIDAMENTO DEI LAVORI - STATI DI AVANZAMENTO

1) *Affidamento dei lavori:*

a) nel caso di «gestione diretta» da parte dei comuni per l'affidamento dei lavori dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di opere pubbliche.

L'amministrazione appaltante dovrà attivare le procedure per l'affidamento dei lavori con la masssima sollecitudine evitando ritardi che, tra l'altro, non potranno essere invocati a giustificazione di eventuali richieste di proroga.

b) In presenza di convenzione per la «gestione in concessione», alla realizzazione delle opere (strumentale rispetto all'oggetto principale del contratto) provvederà il concessionario, con affidamento anche a ditte specializzate. Questi agisce come imprenditore privato ed è unico responsabile dell'attuazione dell'intervento, al quale partecipa con finanziamento diretto; al concessionario si applicano le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, e di sua pertinenza è la nomina del direttore dei lavori.

Si richiama come, per quanto precede, il concessionario non è tenuto all'iscrizione all'albo dei costruttori.

2) *Stati di avanzamento.*

Ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 26 febbraio 1982, n. 51 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982), i contributi disposti saranno erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 30% dell'importo complessivo previsto per l'intervento ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento predisposto dal direttore dei lavori.

Nell'ipotesi che i comuni si avvalgano del concessionario per la gestione del servizio (oltre che per la costruzione della rete), lo stato di avanzamento dell'intervento, comunque certificato dal comune, sarà presentato dal legale rappresentante della società, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali, incaricato allo scopo dallo stesso concessionario. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro presentazione ai comuni di un'idonea garanzia per il completamento della quota parte dell'opera non coperta dai contributi. La certificazione del comune non costituisce in alcun caso supervisione tecnica dei lavori; il visto del capo dell'ufficio tecnico attesta soltano la corrispondenza dell'erogazione ai lavori ed alle spese previste nei progetti approvati ai sensi della legge n. 784/1980. La responsabilità circa la rispondenza della contabilità ai lavori eseguiti è attribuita al citato professionista, che dovrà essere, ovviamente, persona diversa dal direttore dei lavori.

Il primo stato di avanzamento dovrà essere presentato non oltre il termine pari alla metà di quello previsto nel decreto di concessione per l'ultimazione dei lavori, a decorrere dalla data di trasmissione del decreto stesso. Il predetto termine massimo non potrà in ogni caso essere inferiore a mesi sei.

Per quanto concerne norme e modalità relative alle erogazioni, si rimanda alle disposizioni già comunicate dalla Cassa depositi e prestiti e, in particolare, alla circolare n. 1148 del settembre 1985.

Ogni stato di avanzamento lavori dovrà essere corredato dalla scheda tecnica (allegato 8).

I) PROROGHE - VARIANTI

1) *Proroghe.*

Ai sensi della già citata delibera CIPE del 27 aprile 1984, il Ministro del tesoro potrà concedere, su motivata richiesta dei comuni o loro concessionari (sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), proroghe del termine di presentazione del primo stato di avanzamento nonché del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori e l'inizio dell'esercizio, fermi restando le voci di spesa approvate.

Le richieste di proroga dovranno essere opportunamente motivate dal sindaco ed accompagnate dal parere dell'Ufficio tecnico comunale.

Le proroghe di cui trattasi potranno essere concesse esclusivamente per casi e condizioni eccezionali.

2) *Varianti.*

Ai sensi della stessa delibera CIPE 27 aprile 1984, le varianti in corso d'opera che comportino modifiche della impostazione progettuale e/o una diversa modalità del sistema di distribuzione del gas naturale, una volta approvate da parte del comune (anche nel caso di «gestione in concessione»), dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la prevista valutazione. La loro approvazione non darà luogo a modifiche del decreto di concessione già emesso dal Ministro del tesoro, anche nel caso determinassero aumento della spesa globale approvata.

Saranno ammessi adeguamenti al progetto iniziale derivanti da esigenze emerse in sede di esecuzione delle opere, quali le effettive quantità e qualità delle opere eseguite, l'eventuale spostamento di alcuni impianti, l'esatta determinazione degli allacciamenti di utenza realizzati, ecc. In tal caso il comune o il concessionario ne rendiconteranno in sede finale, anche se comportano modifiche alla ripartizione delle voci di spesa già ammesse per le opere [punto 3) del paragrafo *E*)]. Non saranno, comunque, ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute, oltre l'importo globale approvato con il decreto originario, anche se approvate ai sensi del punto precedente.

Le eventuali economie sulle altre voci di spesa, nonché quelle derivanti dai ribassi d'asta, potranno essere destinate esclusivamente alla realizzazione di una maggiore entità delle opere di cui al citato punto 3) del paragrafo *E*, sempre nel rispetto dei criteri adottati nell'istruttoria originaria in base alla presente normativa.

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessario il ricorso a prezzi unitari non indicati negli elaborati progettuali approvati, gli stessi dovranno essere determinati in relazione a quelli già ammessi e saranno evidenziati nella relazione finale del direttore dei lavori.

L) COLLAUDO E DOCUMENTAZIONE FINALE DELLE SPESE

1) *Collaudo* - Il comune provvederà alla nomina del professionista incaricato del collaudo delle opere, che dovrà essere espletato entro sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori (ai sensi dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), secondo le seguenti indicazioni:

nel caso di «gestione diretta» degli impianti ed affidamento dei lavori operato dal comune, si dovranno seguire le norme e procedure in vigore per le opere pubbliche;

nel caso di «gestione in concessione», mancando lo specifico contratto d'appalto, unico responsabile dell'esecuzione delle opere è lo stesso concessionario il quale dovrà pro-produrre al collaudatore, nominato dal comune, la documentazione atta a verificare:

che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto approvato ed alle varianti intervenute in corso d'opera;

la buona esecuzione dei lavori;

la rispondenza di quanto realizzato alla documentazione contabile (stato finale dei lavori);

le compensazioni intervenute ai sensi del punto 2 del precedente paragrafo I.

Sulla scorta delle risultanze del collaudo delle opere, effettuato dal professionista incaricato e di quanto documentato per le altre voci previste nel decreto di concessione, il comune procederà, con apposita delibera (allegati 5 e 6), all'approvazione del collaudo stesso (che dovrà comprendere tutte le opere, comunque realizzate) nonché della copertura finanziaria definitiva (che, nel caso di superamento dell'importo ammesso con il decreto di approvazione dell'iniziativa, relativamente alle quote dei contributi e dell'eventuale mutuo agevolato dovrà essere rapportata alle somme indicate nel provvedimento originario).

2) *Documentazione finale delle spese* - Il comune trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in duplice copia, la documentazione finale consistente in:

delibera di giunta municipale autenticata di approvazione del collaudo e delle spese finali, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

relazione di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (questo ultimo solo in presenza di «gestione diretta» nei casi ammessi);

relazione del direttore dei lavori illustrante le motivazioni tecniche alla base delle compensazioni di spesa intervenute, evidenziando l'eventuale ricorso a nuovi prezzi ed i confronti fra le quantità e le spese relative a ciascuna voce lavori, in base a quanto inizialmente ammesso ed a quanto realizzato, nonché la data di ultimazione dei lavori e quella di inizio dell'erogazione del gas;

documentazione finale di spesa, consistente in: certificato di pagamento, stato di avanzamento finale dell'intervento, parcelle e fatture (non allegate agli stati di avanzamento già presentati), ecc.;

planimetria indicante la rete e gli impianti effettivamente realizzati (in unica copia).

Dovrà, altresì, essere allegata la richiesta originale, indirizzata alla Cassa depositi e prestiti, per il saldo finale dei contributi spettanti a seguito del collaudo.

Nel caso di «gestione in concessione» la documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa dalla società concessionaria.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma restando l'esclusiva responsabilità del comune per quanto approvato, provvederà al riscontro dei dati finali rispetto a quelli inizialmente ammessi ed alla trasmissione delle risultanze istruttorie al Ministero del tesoro (per l'emanazione del conseguente provvedimento di accertamento della situazione finale) e di copia della documentazione pervenuta alla Cassa depositi e prestiti (per il pagamento del saldo derivante).

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DA PARTE DEL COMUNE NEL CASO DI «GESTIONE IN CONCESSIONE»

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione III - Via XX Settembre, 97 - ROMA

Alla Cassa depositi e prestiti - Divisione XIII - Via Goito, 4 - ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia e industria di base - Divisione XIV - Via Molise, 2 - ROMA

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Via Boncompagni, 30 - ROMA

OGGETTO: Ammissione ai benefici di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Questo comune inserito dalla delibera CIPE del 25 marzo 1992, quale destinatario, nell'ambito del «programma di metanizzazione nella regione Sardegna», delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge in oggetto (come modificata dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445)

Chiede

di essere ammesso a beneficiare:

del contributo in conto capitale (art. 11, quarto comma, n. 1);

del contributo attualizzato previsto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 445;

del contributo comunitario in conto capitale, per la realizzazione della rete di distribuzione della miscela aria e G.P.L. di cui al progetto approvato della giunta municipale nella seduta n. .... del ...., che viene trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corredato come previsto dalla normativa predisposta per il settore.

Dichiara di aver stipulato in data .... la convenzione per la concessione della gestione del servizio di distribuzione della miscela aria e G.P.L. con la società .... di ....

Chiede inoltre con la presente al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'attivazione delle procedure per l'ottenimento del contributo comunitario.

Il sindaco

ALLEGATO 2

SCHEMA DI TRASMISSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale fonti di energie e industria di base - Divisione XIV - Via Molise, 2 - ROMA

OGGETTO: Ammissione ai benefici di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

La sottoscritta società .... di .... concessionaria della gestione del servizio di distribuzione della miscela aria e G.P.L. ai sensi della convenzione stipulata il .... con il comune di .... (inserito negli elenchi di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992 quale destinatario delle agevolazioni previste dalla legge in oggetto, nell'ambito del «programma di metanizzazione nella regione Sardegna»), vista la delibera n. .... in data .... del consiglio comunale, con la quale è stata approvata la concessione e la realizzazione della rete di distribuzione della miscela aria e G.P.L. trasmette il progetto di cui trattasi corredato come previsto dalla normativa, per il settore.

La Ditta

ALLEGATO 3

SCHEMA DI DOMANDA DA PARTE DEL COMUNE IN CASO DI «GESTIONE DIRETTA» DELLE OPERE

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione III - Via XX Settembre, 97 - ROMA

Alla Cassa depositi e prestiti - Divisione XIII - Via Goito, 4 - ROMA

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia e industria di base - Divisione XIV - Via Molise, 2 - ROMA

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Via Boncompagni, 30 - ROMA

OGGETTO. Ammissione ai benefici di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Questo comune inserito dalla delibera CIPE del 25 marzo 1992, quale destinatario, nell'ambito del «programma di metanizzazione nella regione Sardegna», delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge in oggetto (come modificata dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445)

Chiede

di essere ammesso a beneficiare:

del contributo in conto capitale (art. 11, quarto comma, n. 1);

del finanziamento a tasso agevolato (*idem*, n. 2);

del contributo comunitario in conto capitale, per la realizzazione della rete di distribuzione della miscela aria e G.P.L. di cui al progetto che viene trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredato come previsto dalla normativa predisposta per il settore.

Chiede inoltre con la presente al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'attivazione delle procedure per l'ottenimento del contributo comunitario.

Alla Cassa depositi e prestiti viene trasmesso il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/92.

Il sindaco

ALLEGATO 4

BOZZA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO (IN «GESTIONE DIRETTA») DA PARTE DEL COMUNE

LA GIUNTA MUNICIPALE:

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (modificato dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445), che prevede la concessione ai comuni e loro consorzi di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali da parte dei comuni e loro concessionari, all'uopo delegati;

Vista la delibera CIPE del 25 marzo 1992, con la quale è stato approvato il «programma di metanizzazione nella regione Sardegna»;

Visto l'art. 11-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che disciplina l'erogazione dei contributi in conto capitale, statali, e la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori;

Vista la precedente delibera del consiglio comunale n. .... del .... con la quale è stato istituito il pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, da gestire direttamente da parte del comune;

Vista la nota della .... in data ...., con la quale detta società ha assunto l'impegno di fornitura del gas;

Visto l'elaborato progettuale redatto dall'ing. .... relativamente alla realizzazione della rete di distribuzione nel territorio comunale, predisposto in conformità alle direttive emanate in proposito;

Considerato che i terreni interessati alla realizzazione delle opere previste in progetto non sono soggetti a vincoli storici, archeologici e paesaggistici (o che hanno ottenuto il relativo nulla-osta dalle competenti autorità);

Attestato che i lavori di cui si chiede l'ammissione alle agevolazioni di legge non sono stati iniziati e che ne è prevista l'aggiudicazione (oppure: sono stati iniziati in data .... ed aggiudicati ai sensi dell'allegata delibera consiliare n. .... del ....);

Vista la certificazione del segretario comunale sul non raggiungimento del limite del 25%, di cui all'art. 4, comma decimo, della legge n. 155/89, per i mutui che il comune andrà a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, sia a tasso agevolato che a tasso ordinario, per la copertura finanziaria delle spese che si vanno ad approvare;

Vista la delibera consiliare n. .... del .... esecutiva a tutti gli effetti di approvazione del piano finanziario e del piano economico-finanziario;

Delibera:

I. Di approvare gli elaborati di progetti predisposti dall'ing..... ...., per la costruzione dell'impianto di distribuzione del gas nel territorio comunale, nonché le voci di spesa relative sulla base del seguente dettaglio:

1) Tecniche (progett. direz. lavori, collaudo). . L. ....

2) Terreni (acquisizioni, servitù, ecc.) . . . . . . » ....

3) Lavori:

centrale G.P.L. (m^3/h) . . . . . L. ....

condotta esterna a MP (m ....) » ....

gruppi di riduzione (n ....). . . » ....

rete urbana a MP e BP (m ....) » ....

allacciamenti (80%) . . . . . . » ....

misuratori (n ....) . . . . » ....

» ....

Spesa totale . . . L. ....

II. Di approvare contestualmente l'importo di L. ...., pari al 20% del costo degli allacciamenti, non ammissibili alle agevolazioni.

III. Di approvare il finanziamento delle spese di cui sopra come appresso:

a) spese ammissibili alle agevolazioni L. ...., di cui:

L. .... = 30% contributo in conto capitale (legge n. 784/1980, art. 11, quarto comma, n. 1);

L. .... = 23% contributo comunitario in conto capitale;

L. .... = 20% mutuo ventennale al 3% (legge n. 784/1980, art. 11, quarto comma, n. 2);

L. .... = 27% mutuo integrativo a tasso ordinario (legge n. 784/1980, art. 11, ottavo comma);

b) spese non ammissibili alle agevolazioni: L........................ (corrispondenti al 20% del costo degli allacciamenti) da realizzare con i contributi a carico dei cittadini.

IV. Di dare mandato al sindaco per il perfezionamento di tutti gli atti di competenza del comune, connessi e conseguenti all'esecuzione delle opere, nonché a presentare le necessarie istanze per la concessione dei contributi e mutui agevolati o ordinari, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 5

BOZZA DI DELIBERA PER APPROVAZIONE PROGETTO (IN «CONCESSIONE») DA PARTE DEL COMUNE

LA GIUNTA MUNICIPALE:

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (modificato dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445), che prevede la concessione ai comuni e loro consorzi di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali da parte dei comuni e loro concessionari, all'uopo delegati;

Vista la delibera CIPE del 25 marzo 1992 con la quale è stato approvato il «programma di metanizzazione nella regione Sardegna»;

Visto l'art. 11-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che disciplina l'erogazione dei contributi in conto capitale, statali e la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori;

Visto l'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, che consente ai comuni di chiedere un contributo in conto capitale in luogo dei contributi in conto interessi previsti dalla legge n. 784/1980, art. 11, terzo comma, n. 2;

Vista la precedente delibera del consiglio comunale n. .... del ...., con la quale è stata affidata alla società .... di .... la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;

Vista la nota della............ in data .... con la quale detta società ha assunto l'impegno di fornitura del gas;

Visto l'elaborato progettuale redatto dall'ing............................ relativamente alla realizzazione della rete di distribuzione nel territorio comunale, predisposto in conformità agli impegni previsti nella sopra citata convenzione per la concessione del servizio, stipulata il ...., ed alle direttive emanate in proposito;

Considerato che i terreni interessati alla realizzazione delle opere previste in progetto non sono soggetti a vincoli storici, archeologici e paesaggistici (o che hanno ottenuto il relativo nulla-osta da parte delle competenti autorità);

Attestato che i lavori di cui si chiede l'ammissione alle agevolazioni di legge non sono stati iniziati sono stati iniziati in data ....;

Considerato che all'art. .... della convenzione è prevista (a norma dell'art. 11, nono comma, della legge n. 784/1980) un'apposita clausola che tiene conto, nel rapporto contrattuale di concessione, dei benefici assicurati al comune dalla stessa legge;

Considerato, altresì, che all'art. .... della stessa convenzione è prevista un'apposita clausola che regola il trasferimento contestuale al concessionario, da parte del comune, dei contributi previsti per la realizzazione dell'opera, una volta erogati dalla Cassa depositi e prestiti;

Preso atto, infine, che il concessionario si è impegnato ad assicurare il finanziamento di quanto ulteriormente necessario per la copertura totale della spesa occorrente alla realizzazione dell'opera prevista in progetto, prestando all'atto dell'erogazione dei contributi la garanzia prevista dall'art. 11-*ter* della legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Delibera:

I. Di approvare gli elaborati di progetto predisposti dall'ing.... ...., per la costruzione dell'impianto di distribuzione del gas nel territorio comunale, nonché le voci di spesa relative sulla base del seguente dettaglio:

1) Tecniche (progett., direz. lavori, collaudo) . L. ....
2) Terreni (acquisizioni, servitù, ecc.) . . . . . . » ....
3) Lavori:
centrale G.P.L. (m^3/h) . . . . . L. ....
condotta esterna a MP (m ....) » ....
gruppi di riduzione (n. ....) . . » ....
rete urbana a MP e BP (m ....) » ....
allacciamenti (80%) . . . . . . » ....
misuratori (n. ....) . . . . » ....
» ....

Spesa totale . . . L. ....

II. Di approvare contestualmente l'importo di L. ...., pari al 20% del costo degli allacciamenti, non ammissibili alle agevolazioni.

III. Di approvare il finanziamento delle spese di cui sopra come appresso:

a) spese ammissibili alle agevolazioni L. ...., di cui:

L. .... = 30% contributo in conto capitale (legge n. 784/1980, art. 11, quarto comma, n. 1);
L. .... = 23% contributo comunitario in conto capitale;
L. .... = 20% parte contributo attualizzato in favore del comune (art. 3 della legge n. 445/1987) e parte residua mezzi del concessionario;
L. .... = 27% mezzi del concessionario;

b) spese non ammissibili alle agevolazioni: L......................... (corrispondenti al 20% del costo degli allacciamenti) da realizzare con i contributi a carico dei cittadini.

IV. Di dare mandato al sindaco per il perfezionamento di tutti gli atti di competenza del comune, connessi e conseguenti all'esecuzione delle opere nonché a presentare le necessarie istanze per la concessione dei contributi, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

V. Di delegare il concessionario a svolgere in nome e per conto del comune tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto approvato e, in particolare, a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elaborati tecnici e quanto altro previsto dalla normativa predisposta per il settore.

ALLEGATO 6

BOZZA DI DELIBERA PER APPROVAZIONE COLLAUDO (IN «GESTIONE DIRETTA») DA PARTE DEL COMUNE

LA GIUNTA MUNICIPALE:

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (modificato dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445), che prevede la concessione ai comuni di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali e comunitari da parte dei comuni e loro concessionari, all'uopo delegati;

Vista la delibera CIPE del 25 marzo 1992, con la quale è stato approvato il «Programma di metanizzazione nella regione Sardegna»;

Vista la precedente delibera del consiglio comunale n. .... del ...., con la quale è stato istituito il pubblico servizio di distribuzine del gas nel territorio comunale, da gestire direttamente;

Vista la precedente delibera della giunta municipale n. .... del ...., con la quale è stato approvato il progetto predisposto dall'ing.., relativamente alla costruzione dell'impianto di distribuzione del gas nel territorio comunale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. .... del................ .... con il quale il predetto progetto è stato ammesso alle agevolazioni di legge per l'importo complessivo di L. ....;

Vista la delibera CIPE del 27 aprile 1984 con la quale sono state definite le procedure tecnico-amministrative connesse alla realizzazione ed al completamento dei lavori, nonché, in particolare, al collaudo delle opere realizzate;

Vista la circolare emanata in materia e, in particolare, la normativa predisposta in attuazione della delibera CIPE del 25 marzo 1992;

Vista la relazione presentata in data .... dal collaudatore ing.., incaricato con delibera del consiglio comunale n. .... del ....;

Vista la documentazione finale delle spese sostenute;

Delibera:

I. È approvata la relazione di collaudo presentata in data .... dal collaudatore ing. ....

II. Si è preso atto dei relativi adeguamenti al progetto iniziale, attuati in corso d'opera, che vengono approvati ai sensi di quanto disposto dalla circolare emanata per il settore.

III. Sono approvate le seguenti risultanze tecnico-economiche dell'intervento, a consuntivo:

1) Tecniche (progett., direz. lavori, collaudo) . L. ....
2) Terreni (acquisizioni, servitù, ecc.) . . . . . . » ....
3) Lavori:
centrale G.P.L. (m^3/h) . . . . . L. ....
condotta esterna a MP (m ....) » ....
gruppi di riduzione (n. ....) . . » ....
rete urbana a MP e BP (m ....) » ....
allacciamenti (80%) . . . . . . » ....
misuratori (n. ....) . . . . » ....
» ....

Spesa totale . . . L. ....

IV. È approvato l'importo di L. ...., pari al 20% al costo degli allacciamenti non ammissibili alle agevolazioni.

V. È approvato il finanziamento delle spese di cui sopra come appresso:

a) spese ammissibili alle agevolazioni L. ...., di cui:

L. .... = 30% contributo in conto capitale (legge n. 784/1980, art. 11, quarto comma, n. 1);
L. .... = 23% contributo comunitario in conto capitale;
L. .... = 20% mutuo ventennale al 3% (legge n. 784/1980, art. 11, quarto comma, n. 2);
L. .... = 27% mutuo integrativo a tasso ordinario (legge n. 784/1980, art. 11, ottavo comma);

b) spese non ammissibili alle agevolazioni: L......................... (corrispondenti al 20% del costo degli allacciamenti) da realizzare con i contributi a carico dei cittadini.

VI. È autorizzato lo svincolo dei decimi per lavori trattenuti a garanzia dalla Cassa depositi e prestiti.

VII. È confermato quanto deliberato dal consiglio comunale con la delibera n. .... del ...., richiamata in premessa, in ordine alla istituzione del servizio di distribuzione della miscela aria e G.P.L. ed alla gestione in forma «diretta» degli impianti e delle attrezzature realizzate, di proprietà del comune.

VIII. Viene trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la presente delibera, resa esecutiva a tutti gli effetti di legge, corredata come previsto dalla normativa per il settore.

ALLEGATO 7

BOZZA DI DELIBERA PER APPROVAZIONE COLLAUDO (IN «CONCESSIONE») DA PARTE DEL COMUNE

LA GIUNTA MUNICIPALE:

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (modificato dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445), che prevede la concessione ai comuni di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali e comunitari da parte dei comuni e loro concessionari, all'uopo delegati;

Vista la delibera CIPE del 25 marzo 1992, con la quale è stato approvato il «Programma di metanizzazione nella regione Sardegna»;

Visto l'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, che consente ai comuni di chiedere un contributo in conto capitale in luogo dei contributi in conto interessi previsti dalla legge n. 784/1980, art. 11, terzo comma, n. 2;

Vista la precedente delibera del consiglio comunale n. .... del ...., con la quale è stato istituito il pubblico servizio di distribuzine del gas nel territorio comunale e ne è stata affidata la gestione alla società .... di ...., nonché la relativa convenzione stipulata in data ....;

Vista la precedente delibera della giunta municipale n. .... del ...., con la quale è stato approvato il progetto predisposto dall'ing. ...., relativamente alla costruzione dell'impianto di distribuzione della miscela aria e G.P.L. nel territorio comunale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. .... del................ .... con il quale il predetto progetto è stato ammesso alle agevolazioni di legge per l'importo complessivo di L. ....;

Vista la delibera CIPE del 27 aprile 1984 con la quale sono state definite le procedure tecnico-amministrative connesse alla realizzazione ed al completamento dei lavori, nonché, in particolare, al collaudo delle opere realizzate;

Vista la circolare emanata in materia e, in particolare, la normativa predisposta per il collaudo delle opere, ai sensi della delibera CIPE appena citata;

Vista la relazione presentata in data .... dal collaudatore ing.., incaricato con delibera del consiglio comunale n. .... del...;

Vista la documentazione finale di spesa presentata dalla società concessionaria in data ....;

Delibera:

I. È approvata la relazione di collaudo presentata in data .... dal collaudatore ing. ....

II Si è preso atto dei relativi adeguamenti al progetto iniziale attuati in corso d'opera, che vengono approvati ai sensi di quanto disposto dalla circolare emanata per il settore.

III. Sono approvate le seguenti risultanze tecnico-economiche dell'intervento, a consuntivo:

1) Tecniche (progett., direz. lavori, collaudo) . L. ....
2) Terreni (acquisizioni, servitù, ecc.) . . . . . . » ....
3) Lavori:
centrale G.P.L. (m^3/h) . . . . . L. ....
condotta esterna a MP (m ....) » ....
gruppi di riduzione (n. ....) . . » ....
rete urbana a MP e BP (m ....) » ....
allacciamenti (80%) . . . . . . » ....
misuratori (n. ....) . . . . » ....
» ....

Spesa totale . . . . L. ....

IV. È approvato l'importo di L. ...., pari al 20% del costo degli allacciamenti, non ammissibili alle agevolazioni.

V. È approvato il finanziamento delle spese di cui sopra come appresso:

a) spese ammissibili alle agevolazioni L. ...., di cui:

L. .... = 30% contributo in conto capitale (legge n. 784/1980, art. 11, quarto comma, n. 1);
L. .... = 23% contributo comunitario in conto capitale;
L. .... = 20% parte contributo attualizzato in favore del comune (art. 3 della legge n. 445/1987) e parte residua mezzi del concessionario;
L. .... = 27% mezzi del concessionario;

b) spese non ammissibili alle agevolazioni: L......................... (corrispondenti al 20% del costo degli allacciamenti) realizzate con i contributi a carico dei cittadini.

VI. È autorizzato lo svincolo dei decimi per lavori trattenuti a garanzia dalla Cassa depositi e prestiti.

VII. La società, concessionaria è delegata a trasmettere al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la presente delibera, resa esecutiva a tutti gli effetti di legge, corredata come previsto dalla circolare emanata per il settore.

ALLEGATO 8

SCHEDA TECNICA

Data ....

Comune di ....

Gestione: ☐ diretta

☐ Concessionario:

Stato avanzamento lavori N. ....

Voci di spesa	Ammesse in fase istruttoria		Oggetto del presente S.A.L.	
	(*) Importo	Quantità	(*) Importo	Quantità
1) Cabina	....	N.	....	.... %
2) Gruppi riduz.	....	N.	....	N. ....
3) Rete MP + BP . .	....	m.	....	me ....
4) Diramazioni	....	N.	....	Ne ....
5) Allacciamenti	....	N.	....	Ne ....
6) Misuratori	....	N.	....	Ne ....
7) Telecontrollo.	....	....	....	.... %

Note:

1), 7) Riportare in colonna 4 il rapporto percentuale tra realizzato ed ammesso.

2) Riportare in colonna 4 la parte intera del rapporto tra realizzato ed ammesso.

3), 4), 5), 6) Le quantità equivalenti da riportare in colonna 4 vanno calcolate sulla base del rapporto tra spese e quantità ammesse.

(*) (Importi in milioni di lire, arrotondati alla prima cifra decimale).

Il direttore dei lavori

93A6535

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 18 novembre 1993, n. 18.

Dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino, campagna 1993-94.

Al Ministero dell'interno - Gabinetto
Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette sugli affari
Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale
Al Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo
Al Comando generale Arma dei carabinieri - Ufficio operazioni
Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari di Governo delle regioni
Agli assessorati dell'agricoltura e delle foreste delle regioni a statuto speciale e ordinario
Alle province autonome di Trento e Bolzano
All'Ispettorato centrale repressione frodi
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
Alla Confederazione generale dell'agricoltura
Alla Confederazione italiana coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione italiana dell'industria
Alla Confederazione generale del commercio
Alla Federazione nazionale cooperative agricole
Alla Lega nazionale delle cooperative
Alla Federazione italiana cantine sociali
Alla Federazione italiana consorzi agrari
All'Unione italiana vini
Alla Federvini
All'Associazione enotecnici italiani
Alla Federazione nazionale consorzi tutela vini d.o.c.
All'Unione coltivatori italiani
All'Associazione generale cooperative agricole
All'Istituto della vite e del vino
Alla Centrale cantine cooperative
Agli enti di sviluppo agricolo

Il regolamento CEE n. 3929/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 e successive modificazioni e integrazioni, contiene la normativa in materia di dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli;

Tali dichiarazioni permettono, attraverso la conoscenza dei dati statistici, di gestire il mercato e la politica vitivinicola della Comunità. Inoltre, unitamente ad altri strumenti quali lo schedario viticolo, hanno come obiettivo il controllo della produzione e della destinazione delle uve, nonché la conoscenza della resa per una equa distribuzione dell'onere della distillazione obbligatoria prevista dall'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87.

Per la campagna vitivinicola 1993/94 nulla è cambiato in materia, pertanto rimangono invariate la modulistica e le istruzioni contenute nelle circolari n. 15 del 10 ottobre 1991 e n. 34 del 2 novembre 1992, nonché nelle «Avvertenze generali» e nelle «Istruzioni per la compilazione dei modelli», annesse al decreto ministeriale 10 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 1991), alle quali si rimanda.

Si ricorda che a seguito della realizzazione dello schedario viticolo, previsto dai regolamenti CEE n. 2392/86 e n. 649/87, *la superficie dichiarata sarà verificata con le informazioni e i dati contenuti nello schedario stesso;* le aree di servizio potranno essere riconosciute come superficie vitata nella misura in cui siano esistenti e necessarie alla buona conduzione del vigneto.

Coloro che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti alla compilazione della sezione *b)* (allegato *b1*), sono pregati di tenere presenti i dati eventualmente già comunicati con la restituzione del «Modello S».

Considerato che sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti in merito alle modalità di compilazione delle sezioni *d)* e *g)*, si ritiene opportuno precisare e chiarire quanto segue:

Sezione *d)* - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'UVA E AGLI ALTRI PRODOTTI CEDUTI

Deve essere compilata da tutti coloro che cedono a terzi prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione), sia provenienti da produzione propria sia acquistati. Si richiama l'attenzione sul fatto che, in linea generale, i dati contenuti nella sezione *d)* devono coincidere con i corrispondenti dati riportati dall'acquirente nell'allegato fornitori.

La compilazione di questa sezione da parte di tutti i soggetti che commercializzano i prodotti a monte del vino, riveste particolare importanza ai fini della conoscenza dei movimenti di tutti i prodotti vitivinicoli.

Sezione *g)* - INFORMAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI UTILIZZATI AL VINO OTTENUTO E AI PRODOTTI DIVERSI DAL VINO DETENUTI.

Nel caso di vino d.o.c. il cui supero, dovuto ad arricchimento con mosto concentrato, declassato a vino da tavola, la superficie da indicare deve essere ripartita proporzionalmente al supero stesso.

La resa di origine, ovviamente, deve essere uguale per il supero e per il vino d.o.c.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

Le dichiarazioni in argomento vanno compilate in cinque esemplari e presentate al comune competente.

Il comune tratterà una copia per sé, ne restituirà una all'interessato, con il proprio visto, a titolo di ricevuta da esibire a richiesta degli organi di controllo; quindi provvederà a trasmettere:

l'originale al:

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali c/o A.I.M.A. - Centro di gestione per lo schedario viticolo - Via Giulio Vincenzo Bona, 65, 00156 ROMA

una copia all'ufficio provinciale dell'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio;

una copia all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Si richiama ancora l'attenzione sull'indirizzo di cui sopra, in quanto diverse amministrazioni comunali hanno continuato a trasmettere l'originale delle dichiarazioni presso la sede centrale di questo Ministero, comportando disguidi e ritardi nell'elaborazione dei dati.

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione vitivinicola (modello 2) che dichiarano un quantitativo di vino c/o prodotti vinicoli inferiore ai 100 ettolitri (totale colonna a + b + c + d + e + f della sezione g - Quadro *B)* sono tenuti a compilare il *modello 2 di colore bianco.* Coloro, invece, che dichiarano una quantità pari o superiore a 100 ettolitri sono tenuti a compilare il *modello 2 di colore verde.*

TERMINE DI PRESENTAZIONE.

Si ribadisce che la presentazione delle dichiarazioni in argomento deve comunque avvenire entro il 15 dicembre, al fine di rendere possibile l'adempimento dell'obbligo posto a carico del comune di trasmettere entro i termini perentori indicati dal quinto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 1986 copia delle dichiarazioni suddette agli uffici interessati, nonché in vista della più generale esigenza di acquisire in tempo utile, da parte delle Autorità governative degli Stati membri e della Commissione CEE, le informazioni in merito alla situazione e alle prospettive di evoluzione del mercato vitivinicolo della Comunità, così come previsto dal regolamento CEE n. 3929/87.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE.

Per quanto concerne la trasmissione delle dichiarazioni da parte delle amministrazioni comunali risulta che, nonostante vengano presentate nei termini prescritti, alcuni uffici comunali non rispettano la data di trasmissione delle stesse giusto quanto disposto dal richiamato decreto ministeriale 8 agosto 1986.

Al riguardo, si ricorda che i comuni sono tenuti a trasmettere entro il 20 dicembre le dichiarazioni di raccolta delle uve (mod. 1) e le dichiarazioni vitivinicole (mod. 2) *distinte secondo il colore* (moduli in carta bianca per le produzioni inferiori ai 100 ettolitri, moduli in carta verde per le produzioni pari e superiori ai 100 ettolitri), ai competenti uffici, *anche con segnalazione negativa.*

Si confida nelle prefetture affinché intervengano presso i comuni della provincia ai fini di un puntuale rispetto delle date e a un corretto adempimento dei propri obblighi, con preghiera di darne poi cortese assicurazione a questo Ministero.

RACCOMANDAZIONI FINALI.

Avuto riguardo alla necessità di assumere informazioni esatte e complete, i destinatari della presente e, in particolare, le organizzazioni professionali, sono pregati di dare ogni possibile collaborazione e assistenza nella compilazione delle dichiarazioni, chiarendo che *lo scopo di esse è quello di mettere i competenti organi comunitari nella condizione di poter disporre preventivamente di strumenti idonei ad assicurare una corretta gestione del mercato vinicolo.*

Con l'occasione si ricorda che in caso di mancata presentazione entro i termini o in caso di compilazione infedele o incompleta, è prevista l'esclusione dalle misure d'intervento, emanate dalla Comunità a sostegno del mercato del vino, e dalla concessione dei premi per l'estirpazione dei vigneti, nonché l'applicazione delle sanzioni di legge.

Al riguardo si fa presente che saranno segnalati tempestivamente ai competenti uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi i produttori che abbiano presentato dichiarazioni riconosciute incomplete c/o inesatte o fuori termine.

Il Ministro: DIANA

93A6533

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari delle agenzie consolari onorarie in San Pedro (Costa d'Avorio), Calgary (Canada), Biserta (Tunisia), Komotini, Larissa e Lemno (Grecia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Gianluigi Plebani, agente consolare onorario in San Pedro (Costa d'Avorio) con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Guiglo, Divo, Gagnoa, Daloa, Man, Danané, Touba, Biankouma, Bouaflé, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia ad Abidjan degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia ad Abidjan dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia ad Abidjan di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia ad Abidjan delle domande di rilascio/rinnovo di passaporti italiani e di vidimazione di quelli stranieri;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Romano Terra, agente consolare onorario in Calgary (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Calgary, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al vice consolato d'Italia in Edmonton degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al vice consolato d'Italia in Edmonton delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al vice consolato d'Italia in Edmonton dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al vice consolato d'Italia in Edmonton di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il vice consolato d'Italia in Edmonton;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ahmed Kamel Ouaddour, agente consolare in Biserta, con circoscrizione territoriale il Governatorato di Biserta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Tunisi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Tunisi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Tunisi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Tunisi di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Vogna, agente consolare onorario in Komotini (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le prefetture di Komotini e Xanthi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale in Salonicco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale in Salonicco di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

d) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio e rinnovo passaporti, leva, pensioni, stato civile, tenendo presente che il disbrigo delle relative pratiche è di esclusiva competenza del consolato generale in Salonicco;

e) trasmissione materiale al consolato generale in Salonicco di documenti per la vidimazione e delle istanze per il rilascio di certificazioni;

f) autenticazione di firme limitatamente alle istanze prodotte dagli studenti residenti nelle prefetture di Komotini e Xanthi che intendono proseguire gli studi presso istituti d'istruzione superiore ed universitaria in Italia;

g) segnalare al consolato generale in Salonicco quei casi di cui venga a conoscenza, per i quali sia opportuno un intervento in materia di polizia, assistenza individuale, ecc.;

h) intervenire presso le autorità locali in Komotini e Xanthi per assicurare la tutela degli interessi dei singoli connazionali;

i) collaborare con il consolato generale in Salonicco ai fini di una maggiore penetrazione economica e culturale italiana nelle prefetture di Komotini e Xanthi;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Maria Campaca, agente consolare onorario in Larissa, con circoscrizione territoriale comprendente le prefetture di Larissa e Trikala, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale in Salonicco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale in Salonicco di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

d) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio e rinnovo passaporti, leva, pensioni, stato civile, tenendo presente che il disbrigo delle relative pratiche è di esclusiva competenza del consolato generale in Salonicco;

e) trasmissione materiale al consolato generale in Salonicco di documenti per la vidimazione e delle istanze per il rilascio di certificazioni;

f) autenticazione di firme limitatamente alle istanze prodotte dagli studenti residenti nelle prefetture di Larissa e Trikala che intendono proseguire gli studi presso istituti d'istruzione superiore ed universitaria in Italia;

g) segnalare al consolato generale in Salonicco quei casi di cui venga a conoscenza, per i quali sia opportuno un intervento in materia di polizia, assistenza individuale, ecc.;

h) intervenire presso le autorità locali in Larissa e Trikala per assicurare la tutela degli interessi dei singoli connazionali;

i) visitare ed assistere i connazionali fermati o detenuti nelle carceri giudiziarie di Larissa;

l) collaborare con il consolato generale in Salonicco ai fini di una maggiore penetrazione economica e culturale italiana nelle prefetture di Larissa e Trikala, curando a tale scopo anche i necessari contatti con la camera di commercio italiana e le locali associazioni di italiani;

m) riferire periodicamente al consolato generale in Salonicco sulla situazione generale e sugli eventuali problemi della comunità italiana nelle prefetture di Larissa e Trikala;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

—

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Anastasios Eftemidis, agente consolare onorario in Lemno, con circoscrizione territoriale comprendente le isole di Lemno e Lesbo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale in Salonicco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale in Salonicco di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

d) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio e rinnovo passaporti, leva, pensioni, stato civile, tenendo presente che il disbrigo delle relative pratiche è di esclusiva competenza del consolato generale in Salonicco;

e) trasmissione materiale al consolato generale in Salonicco di documenti per la vidimazione e delle istanze per il rilascio di certificazioni;

f) autenticazione di firme limitatamente alle istanze prodotte dagli studenti residenti nelle isole di Lemno e Lesbo che intendono proseguire gli studi presso istituti d'istruzione superiore ed universitaria in Italia;

g) segnalare al consolato generale in Salonicco quei casi di cui venga a conoscenza, per i quali sia opportuno un intervento in materia di polizia, assistenza individuale, ecc.;

h) intervenire presso le autorità locali in Lemno e Lesbo per assicurare la tutela degli interessi dei singoli connazionali;

i) collaborare con il consolato generale in Salonicco ai fini di una maggiore penetrazione economica e culturale italiana nelle isole di Lemno e Lesbo;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A6537

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione allo statuto della «Fondazione Vasco Romanelli», in Arezzo

Con decreto ministeriale 5 novembre 1993, la «Fondazione Vasco Romanelli», con sede in Arezzo, viene autorizzata a modificare l'art. 19 dello statuto, giusta delibera, in data 17 giugno 1992, del comitato direttivo del sodalizio medesimo, di cui all'atto numero di repertorio 113156, redatto in pari data, a rogito del dott. Giovan Battista Cirianni, notaio in Arezzo.

93A6538

Erezione in ente morale della fondazione «Enrico ed Enrica Sovena», in Roma

Con decreto ministeriale 10 novembre 1993, la fondazione «Enrico ed Enrica Sovena», con sede in Roma, via Giacinta Pezzana n. 13, è stata eretta in ente morale, con l'approvazione del relativo statuto, ed è stata autorizzata ad accettare un'eredità, ai sensi degli articoli 12 e 17 del codice civile.

93A6539

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 741/R in data 24 ottobre 1993 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Trial Ammon» della ditta Deterpan S.r.l., codice fiscale 03818920583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Benzoni, 1.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 742/R in data 24 ottobre 1993 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Sanaragade mamma» della ditta Nicolino Fiore, con sede e domicilio fiscale in Siena, via degli Umiliati, 4.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 743/R in data 24 ottobre 1993 è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Collare per cuccioli Thuron» della ditta Zoecon Corp. - Dallas (USA) rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Sandoz prodotti chimici S.p.a., codice fiscale 00750010159, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato non può essere oggetto di vendita.

93A6541

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 5 novembre 1993 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'esercito:

Croce d'argento

Gen. B. Carlo Ciacci, nato il 30 gennaio 1938 a Palmanova (Udine). Comandante delle forze terrestri e coordinatore generale dell'operazione «Pellicano», si prodigava con altissima capacità, professionalità e massimo impegno nel predisporre e coordinare perfettamente tutte le complesse attività umanitarie a favore della popolazione albanese, operando in maniera ottimale in un contesto caratterizzato da una profonda crisi sociale ed economica. L'esemplare attaccamento al dovere, l'appassionato e continuo impegno profuso nell'assolvimento del compito affidatogli, le non comuni doti di organizzatore e coordinatore, facevano sì che il contingente si mantenesse costantemente ad un livello di eccezionale efficienza operativa che, contribuendo a risollevare le sorti delle riconoscenti popolazioni soccorse, riceveva il plauso e l'ammirazione della comunità internazionale e contribuiva ad elevare il prestigio dell'Esercito italiano. — Durazzo (Albania), 8 aprile 1992-5 marzo 1993.

93A6542

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità spettante al presidente del comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1993 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità spettante al presidente del comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è stata determinata come segue a decorrere dal 23 agosto 1993, data di nomina del predetto dott. Gabrielli a presidente del Fondo sopra citato:

compenso annuo lordo: lire 65 milioni;

importo lordo delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato e del consiglio di presidenza: L. 230.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie nella medesima giornata.

93A6540

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 novembre 1993

Dollaro USA	1687,01
ECU	1894,51
Marco tedesco	988,00
Franco francese	284,32
Lira sterlina	2490,87
Fiorino olandese	880,62
Franco belga	46,429
Peseta spagnola	12,248
Corona danese	248,99
Lira irlandese	2370,42
Dracma greca	6,900
Escudo portoghese	9,698
Dollaro canadese	1270,82
Yen giapponese	15,563
Franco svizzero	1126,17
Scellino austriaco	140,49
Corona norvegese	227,25
Corona svedese	202,35
Marco finlandese	291,52
Dollaro australiano	1114,61

93A6596

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico-Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano. 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l importo, *maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n* 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L **345 000**
	- semestrale	L **188 000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L **63 000**
	- semestrale	L **44 000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- *annuale*	L **193 000**
	- semestrale	L. **105 000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- *annuale*	L **63 000**
	- semestrale	L **44 000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. **193 000**
	- semestrale	L. **105 000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. **664 000**
	- semestrale	L. **366 000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 98 000,** *si avrà diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(*Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali*)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1 500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L **325 000**
Abbonamento semestrale	L. **198 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1 450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189